Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Martedì, 30 luglio 1935 - Anno XIII — Numero 176

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 1364.
Approvazione delle quattro Convenzioni internazionali adottate a Ginevra il 29 giugno 1933 dalla Organizzazione internazionale del lavoro e concernenti l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e per la invalidità dei lavoratori . . . Pag. 3830

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. 1365.
Istituzione di una Scuola superiore di cultura islamica in Tripoli . . . . Pag. 3844

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1366.
Modifiche allo statuto della Regia accademia navale. Pag. 3847

REGIO DECRETO 18 febbraio 1935-XIII, n. 1367.
Dichiarazione formale dei fini di n. 28 Confraternite della provincia di Ancona . . . . Pag. 3848

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 1368.
Approvazione dello statuto organico del Monte di pietà di Norcia (Perugia) . . . . Pag. 3848

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. 1369.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla Ferrovia Massa Marittima-Follonica Porto. Pag. 3848

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 giugno 1935-XIII.
Modificazioni agli elenchi dei valichi di frontiera . Pag. 3848

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1935-XIII.
Nuovo orario per le Borse valori del Regno . . Pag. 3849

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di Banzi (Matera) per l'esercizio del credito agrario . . Pag. 3849

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1935-XIII.
Sostituzione del commissario governativo per il Consorzio fra gli agricoltori di Centuripe (Enna) . . . . . . Pag. 3849

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3850

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini . . Pag. 3861

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 16 maggio 1935, n. 788, che provvede all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e Fiume . . . . Pag. 3861

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . . Pag. 3862

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di Cooperativa . . . . Pag. 3864

CONCORSI

Regia prefettura di Foggia:
Varianti al concorso a posti di medici condotti . Pag. 3864
Varianti al concorso a posti di ufficiali sanitari . Pag. 3864
Varianti al concorso a posti di veterinario condotto Pag. 3864

Regia prefettura di Parma: Concorso a posti di sanitario condotto . . . . Pag. 3864

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso per l'ammissione ordinaria nella Sezione maschile del Pio istituto sordo-muti di Pavia . . . . Pag. 3864

Ministero della marina: Graduatoria del concorso a 4 posti di applicato nel ruolo della Marina mercantile . . Pag. 3864

Ministero della guerra: Concorso, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in S.P.E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . Pag. 3865

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a 18 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro . . Pag. 3875

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 1364.

Approvazione delle quattro Convenzioni internazionali adottate a Ginevra il 29 giugno 1933 dalla Organizzazione internazionale del lavoro e concernenti l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e per la invalidità dei lavoratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni internazionali adottate a Ginevra il 29 giugno 1933 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versaglia e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

1° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei salariati delle imprese industriali e commerciali e delle professioni liberali; dei lavoratori a domicilio; e dei domestici;

2° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei salariati delle aziende agricole;

3° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la invalidità dei salariati delle imprese industriali e commerciali e delle professioni liberali; dei lavoratori a domicilio; e dei domestici;

4° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità dei salariati delle aziende agricole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 136. — MANCINI.

Convention concernant l'assurance-vieillesse obligatoire des salariés des entreprises industrielles et commerciales, des professions libérales, ainsi que des travailleurs à domicile et des gens de maison.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1933, en sa dix-septième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-vieillesse obligatoire, question qui est comprise dans le deuxième point a l'ordre du jour de la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,
adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent trentetrois, le projet de convention ci-après, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Art. 1.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à maintenir une assurance-vieillesse obligatoire dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans la présente convention.

Art. 2.

1. — L'assurance-vieillesse obligatoire s'appliquera aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles, des entreprises commerciales et des professions libérales, ainsi qu'aux travailleurs à domicile et aux gens de maison.

2. — Toutefois, chaque Membre pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:

a) les travailleurs dont la rémunération dépasse une limite déterminée et, dans les législations qui ne prévoient pas une telle exception générale, les employés exerçant des professions considérées d'habitude comme professions libérales;

b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;

c) les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé et les travailleurs qui, devenant salariés pour la première fois, sont trop âgés pous entrer en assurance;

d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles de l'ensemble des salariés;

e) les membres de la famille de l'employeur;

f) les travailleurs occupant des emplois qui étant, au total et de par leur nature, de courte durée ne permettraient pas aux intéressés de remplir les conditions d'attribution des prestations, ainsi que les personnes qui n'accomplissent des travaux salariés, qu'a titre occasionnel ou accessoire;

g) les travailleurs invalides et les titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse;

h) les fonctionnaires retraités accomplissant un travail salarié et les personnes jouissant d'un revenu privé, lorsque la retraite ou le revenu privé est au moins égal à la pension de vieillesse prévue par la legislation nationale;

i) les travailleurs qui, pendant leurs études, donnent des leçons, ou sont occupés contre rémunération en vue d'acquérir une formation leur permettant d'exercer une profession correspondant auxdites études;

j) les domestiques au service personnel d'employeurs agricoles.

3. — En outre, pourront être exemptées de l'obligation d'assurance les personnes qui, en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un statut spécial ont ou auront droit, en cas de vieillesse, à des prestations au moins équivalentes dans l'ensemble à celles prévues dans la présente convention.

4. — La présente convention ne s'appliquera pas aux marins et aux marins-pêcheurs.

Art. 3.

La législation nationale donnera, dans des conditions qu'elle déterminera, aux anciens assurés obligatoires, n'ayant pas atteint l'âge d'ouverture du droit à pension, une au moins des facultés suivantes: continuation volontaire de l'assurance ou maintien des droits par le paiement régulier d'une taxe de reconduction, à moins que ces droits ne soient maintenus d'office ou que, dans le cas d'une femme mariée, la possibilité ne soit donnée au mari non assujetti à l'obligation d'assurance d'être admis dans l'assurance volontaire et d'ouvrir ainsi éventuellement droit à pension de vieillesse ou de veuve.

Art. 4.

L'assuré aura droit à une pension de vieillesse, à un âge qui sera fixé par la législation nationale et qui, dans les régimes d'assurances des salariés, ne pourra dépasser soixante-cinq ans accomplis.

Art. 5.

Le droit à pension pourra être subordonné à l'accomplissement d'un stage susceptible de comporter le versement d'un nombre minimum de cotisations aussi bien depuis l'entrée en assurance qu'au cours d'une période déterminée précédant immédiatement la réalisation du risque.

Art. 6.

1. — L'assuré qui cessera d'être assujetti à l'obligation d'assurance, sans avoir droit à une prestation constituant la contre-partie des cotisations portées à son compte, conservera le bénéfice de la validité de ces cotisations.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra mettre fin à la validité des cotisations à l'expiration d'un délai qui sera compté à partir de la cessation de l'obligation d'assurance et qui sera, soit variable, soit fixe.

a) Le délai variable ne devra pas être inférieur au tiers de la totalité des périodes de cotisation accomplies depuis l'entrée en assurance, diminué des périodes qui n'ont pas donné lieu à cotisation.

b) Le délai fixe ne devra, en aucun cas, être inférieur à dix-huit mois; les cotisations pourront être invalidées à l'expiration de ce délai, à moins qu'avant ladite expiration un minimum de cotisations, à fixer par la législation nationale, n'ait été porté au compte de l'assuré en vertu de l'assurance obligatoire ou de l'assurance facultative continuée.

Art. 7.

1. — Le montant de la pension sera déterminé soit en fonction, soit indépendamment du temps passé ne assurance et consiste en une somme fixe ou en un pourcentage du salaire assuré ou en une somme variable avec le montant des cotisations versées.

2. — La pension variable avec le temps passé en assurance et dont l'attribution est subordonnée à l'accomplissement d'un stage, devra, à défaut d'un minimum garanti, comporter une somme fixe ou une partie fixe, indépendant du temps passé en assurance; lorsque l'attribution de la pension n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'un stage, un minimum garanti pourra être prevu.

3. — Lorsque les cotisations sont graduées avec le salaire, le salaire ayant donné lieu à cotisation devra être pris en considération pour le calcul de la pension servie, que celle-ci soit ou non variable avec le temps passé en assurance.

Art. 8.

1. — Le droit aux prestations pourra faire l'objet d'une déchéance ou d'une suspension totale ou partielle en cas de fraude commise par l'intéressé à l'égard de l'institution d'assurance.

2. — La pension pourra être totalement ou partiellement suspendue:

a) pendant que l'intéressé occupe un emploi assujetti à l'obligation d'assurance;

b) pendant qu'il est entièrement à la charge des deniers publics;

c) tant qu'il bénéficie d'une autre prestation périodique en espèces servie en vertu d'une loi sur l'assurance sociale obligatoire, les pensions ou la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Art. 9.

1. — Les assurés et leurs employeurs devront contribuer à la formation des ressources de l'assurance.

2. — La législation nationale pourra exonérer de l'obligation de cotiser:

a) les apprentis et les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé;

b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces ou qui reçoivent de très bas salaires.

3. — Le cotisation des employeurs pourra ne pas être prévue dans les legislations d'assurance nationale dont le champ d'application dépasse le cadre du salariat.

4. — Les pouvoirs publics participeront à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance instituée au bénéfice des salariés en général ou des ouvriers.

5. — Les législations nationales qui, lors de l'adoption de la présente convention, ne prévoient pas de cotisations des assurés, pourront continuer à exonérer les assurés de l'obligation de cotiser.

Art. 10.

1. — L'assurance sera gérée soit par des institutions créées par les pouvoirs publics et qui ne poursuivront aucun but lucratif, soit par des fonds publics d'assurance.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra également confier la gestion de l'assurance à des institutions créées par l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnues par les pouvoirs publics.

3. — Le patrimoine des institutions et des fonds publics d'assurance sera géré séparément des deniers publics.

4. — Les représentants des assurés participeront à la gestion des institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, qui pourra également statuer sur la participation des représentants des employeurs et des pouvoirs publics.

5. — Les institutions d'assurance autonomes seront placées sous le contrôle financier et administratif des pouvoirs publics.

Art. 11.

1. — Un droit de recours sera reconnu à l'assuré ou à ses ayants cause en cas de litige au sujet des prestations.

2. — Ces litiges seront du ressort de juridictions spéciales comprenant des juges, de carrière ou non, particulièrement au courant du but de l'assurance et des besoins des assurés, ou siégeant avec le concours d'assesseurs pris dans les milieux des assurés et des employeurs.

3. — En cas de litige concernant l'assujettissement à l'assurance ou le montant des cotisations, un droit de recours sera reconnu au salarié et, dans les régimes comportant une cotisation patronale, à son employeur.

Art. 12.

1. — Les salariés étrangers seront assujettis à l'obligation d'assurance et au paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les nationaux.

2. — Les assurés étrangers et leurs ayants droit bénéficieront, dans les mêmes conditions que les nationaux, des prestations résultant des cotisations portées à leur compte.

3. — Les assurés étrangers et leurs ayants droit ressortissants de tout Membre lié par la présente convention et dont la législation comporte, en conséquence, une participation financiere de l'Etat à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance, conformément à l'article 9, bénéficieront, en outre, des subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics.

4. — Toutefois, la législation nationale pourra réserver aux nationaux le bénéfice des subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics et attribuables exclusivement aux assurés ayant dépassé un certain âge au moment de la mise en vigueur de la législation d'assurance obligatoire.

5. — Les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés et à leurs ayants droit ressortissants de tout Membre lié par la présente convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention, que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension à été acquise. Toutefois, les subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics pourront ne pas être versés.

Art. 13.

1. — L'assurance des salariés sera régie par la loi applicable au lieu de travail du salarié.

2. — Cette règle pourra, dans l'intérêt de la continuité de l'assurance, subir des exceptions, par accord entre les Membres intéressés.

Art. 14.

Tout Membre pourra soumettre à un régime spécial les travailleurs frontaliers qui ont leur lieu de travail sur son territoire et leur lieu de résidence à l'étranger.

Art. 15.

Dans les pays qui n'ont pas de législation d'assurance-vieillesse obligatoire lors de l'entrée en vigueur initiale de la présente convention, tout système alors existant de pensions non contributives sera considéré comme satisfaisant à la présente convention, s'il garantit un droit individuel à pension, dans les condition définies dans les articles 16 à 22 ci-après.

Art. 16.

La pension sera attribuée à un âge qui sera fixé par la législation nationale, mais qui ne pourra dépasser soixante cinq ans accomplis.

Art. 17.

Le droit à pensions pourra être subordonné à la résidence du requérant sur le territoire du Membre pendant une période précédant immédiatement la demande de pension. Cette période, qui sera fixée per la législation nationale, ne pourra dépasser dix ans.

Art. 18.

1. — Le droit à pension sera reconnu à tout requérant dont les ressources annuelles n'excèdent pas une limite que fixera la législation nationale, en tenant dûment compte du coût minimum de la vie.

2. — Pour l'évaluation des ressources de l'intéressé, seront considérées comme immunisées les ressources qui ne dépassent pas un montant qui fixera la législation nationale.

Art. 19.

Le taux de la pension sera fixé à un montant qui, ajouté aux ressources autres que les ressources immunisées, devra être suffisant pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné.

Art. 20.

1. — Un droit de recours sera reconnu à tout requérant en cas de litige au sujet de l'attribution de la pension ou de la fixation de son montant.

2. — Le recours sera du ressort d'une autorité autre que celle qui aura statué en premier lieu.

Art. 21.

1. — Les étrangers ressortissants de tout Membre lié par la présente convention auront droit à pension dans les mêmes conditions que les nationaux.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra subordonner l'attribution de la pension à un étranger à l'accomplissement, sur le territoire du Membre, d'une période de résidence pouvant dépasser de cinq ans au plus la période de résidence imposée aux ressortissants dudit Membre.

Art. 22.

1. — Le droit à pension pourra faire l'objet d'une déchéance ou d'une suspension totale ou partielle si l'intéressé :

a) a subi une condamnation à prison pour crime ou délit ;

b) a obtenu ou tenté d'obtenir une pension par fraude ;

c) s'est refusé d'une manière persistante à gagner sa vie per un travail compatible avec ses forces et ses aptitudes.

2. — La pension pourra être totalement ou partiellement suspendue pendant que l'intéressé est entièrement à la charge des fonds publics.

Art. 23.

Sous réserve des dispositions de l'article 12, alinea 5, la présente convention ne vise pas le maintien du droit à pension en cas de résidence à l'étranger.

Art. 24.

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Art. 25.

La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 26.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Art. 27.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 28.

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 29.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entrainerait de plein droit, nonobstant l'article 27 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Art. 30.

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Le texte qui précède est le texte authentique du projet de convention dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa dix-septième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 30 juin 1933.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, le trois août 1933.

Le Président de la Conférence :
GIUSEPPE DE MICHELIS.

Le Directeur du Bureau international du Travail :
HAROLD BUTLER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

p. *Il Ministro per gli affari esteri :*
SUVICH.

Convention concernant l'assurance-vieillesse obligatoire des salariés des entreprises agricoles.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1933, en sa dix-septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives a l'assurance-vieillesse obligatoire, question qui est comprise dans la deuxième point à l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

adpote, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent trente-trois, le projet de convention ci-après, à ratifier par les

Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traités de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Art. 1.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à maintenir une assurance-vieillesse obligatoire dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans la présente convention.

Art. 2.

1. — L'assurance-vieillesse obligatoire s'appliquera aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises agricoles, ainsi qu'aux domestiques au service personnel d'employeurs agricoles.

2. — Toutefois, chaque Membre pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:

a) les travailleurs dont la rémunération depasse une limite déterminée et, dans les législation qui ne prévoient pas une telle exception générale, les employés exerçant des professions considérées d'habitude comme professions libérales;

b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;

c) les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé et les travailleurs qui, devenant salariés pour la première fois, sont trop âges pour entrer en assurance;

d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles de l'ensemble des salariés;

e) les membres de la famille de l'employeur;

f) les travailleurs occupant des emplois qui étant, au total et de par leur nature, de courte durée ne permettraient pas aux intéressés de remplir les conditions d'attribution des prestations, ainsi que les personnes qui n'accomplissent des travaux salariés qu'à titre occasionnel ou accessoire;

g) les travailleurs invalides et les titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse;

h) les fonctionnaires retraités accomplissant un travail salarié et les personnes jouissant d'un revenu privé, lorsque la retraite ou le revenu privé est au moins égal à la pension de vieillesse prévue par la législation nationale;

i) les travailleurs qui, pendant leurs études, donnent des leçons, ou sont occupés contre rémunération en vue d'acquérir une formation leur permettant d'exercer une profession correspondant auxdites études.

3. — En outre, pourront être exemptées de l'obligation d'assurance les personnes qui, en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un statut spécial, ont ou auront droit, en cas de vieillesse, à des prestations au moins équivalentes dans l'ensemble à celles prévues dans la présente convention.

Art. 3.

La législation nationale donnera, dans des conditions qu'elle déterminera, aux anciens assurés obligatoires n'ayant pas atteint l'âge d'ouverture du droit à pension, une au moins des facultés suivantes: continuation volontaire de l'assurance ou maintien des droits par le paiement régulier d'une taxe de reconduction, à moins que ces droits ne soient maintenus d'office ou que, dans le cas d'une femme mariée, le possibilité ne soit donnée au mari non assujetti à l'obligation d'assurance d'être admis dans l'assurance volontaire et d'ouvrir ainsi éventuellement droit à pension de vieillesse ou de veuve.

Art. 4.

L'assuré aura droit à une pension de vieillesse, à un âge qui sera fixé per la législation nationale et qui, dans les régimes d'assurance des salariés, ne pourra dépasser soixante-cinq ans accomplis.

Art. 5.

Le droit à pension pourra être subordonné à l'accomplissement d'un stage susceptible de comporter le versement d'un nombre minimum de cotisations aussi bien depuis l'entrée en assurance qu'au cours d'une période déterminée précédant immédiatement la réalisation du risque.

Art. 6.

1. — L'assuré qui cessera d'être assujetti à l'obligation d'assurance, sans avoir droit à une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées à son compte, conservera le bénéfice de la validité de ces cotisations.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra mettre fin à la validité des cotisations à l'expiration d'un délai qui sera compté à partir de la cessation de l'obligation d'assurance et qui sera, soit variable, soit fixe:

a) Le délai variable ne devra pas être inférieur au tiers de la totalité des périodes de cotisation accomplies depuis l'entrée en assurance, diminué des périodes qui n'ont pas donné lieu à cotisation.

b) Le délai fixe ne devra, en aucun cas, être inférieur à dix-huit mois; les cotisations pourront être invalidées à l'expiration de ce délai, à moins qu'avant ladite expiration un minimum de cotisations, à fixer par la législation nationale, n'ait été porté au compte de l'assuré en vertu de l'assurance obligatoire ou de l'assurance facultative continuée.

Art. 7.

1. — Le montant de la pension sera déterminé soit en fonction, soit indépendamment du temps passé en assurance et consistera en une somme fixe ou en un pourcentage du salaire assuré ou en une somme variable avec le montant des cotisations versées.

2. — La pension variable avec le temps passé en assurance et dont l'attribution est subordonnée à l'accomplissement d'un stage, devra, à défaut d'un minimum garanti, comporter une somme fixe ou une partie fixe, indépendante du temps passé en assurance; lorsque l'attribution de la pension n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'un stage, un minimum garanti pourra être prévu.

3. — Lorsque les cotisations sont graduées avec le salaire, la salaire ayant donné lieu à cotisation devrà être pris en considération pour le calcul de la pension servie, que celle-ci soit ou non variable avec le temps passé en assurance.

Art. 8.

1. — Le droit aux prestations pourra faire l'objet d'une déchéance ou d'une suspension totale ou partielle en cas de fraude commise par l'intéressé à l'égard de l'institution d'assurance.

2. — La pension pourra être totalement ou partiellement suspendue:

a) pendant que l'intéressé occupe un emploi assujetti à l'obligation d'assurance;

b) pendant qu'il est entièrement à la charge des deniers publics;

c) tant qu'il bénéficie d'une autre prestation périodique en espèces servie en vertu d'une loi sur l'assurance sociale obligatoire, les pensions ou la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Art. 9.

1. — Les assurés et leurs employeurs devront contribuer à la formation des ressources de l'assurance.

2. — La législation nationale pourra exonérer de l'obligation de cotiser :

a) les apprentis et les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé ;

b) les travailleur qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces ou qui reçoivent de très bas salaires ;

c) les travailleurs au service d'un employeur qui verse les cotisations sous forme d'un forfait indépendant du nombre des travailleurs occupés par lui.

3. — La cotisation des employeurs pourra ne pas être prévue dans les législations d'assurance nationale dont le champ d'application dépasse le cadre du salariat.

4. — Les pouvoirs publics participeront à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance instituée au bénéfice des salariés en général ou des ouvriers.

5. — Les législations nationales qui, lors de l'adoption de la présente convention, ne prévoient pas de cotisations des assurés, pourront continuer à exonérer les assurés de l'obligation de cotiser.

Art. 10.

1. — L'assurance sera gérée soit par des institutions créées par les pouvoirs publics et qui ne poursuivront aucun but lucratif, soit par des fonds publics d'assurance.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra également confier la gestion de l'assurance à des institutions créées par l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnues par les pouvoirs publics.

3. — Le patrimoine des institutions et des fonds publics d'assurance sera géré séparément des deniers publics.

4. — Les représentants des assurés participeront à la gestion des institutions d'assurance dans les conditions déterminées per la législation nationale, qui pourra également statuer sur la participation des représentants des employeurs et des pouvoirs publics.

5. — Les institutions d'assurance autonomes seront placées sous le contrôle financier et administratif des pouvoirs publics.

Art. 11.

1. — Un droit de recours sera reconnu à l'assuré ou à ses ayants cause en cas de litige au sujet des prestations.

2. — Ces litiges seront du ressort de juridiction spéciales comprenant des juges, de carrière ou non, particulièrement au courant du but de l'assurance et des besoins des assurés, ou siégeant avec le concours d'assesseurs pris dans les milieux des assurés et des employeurs.

3. — En cas de litige concernant l'assujettissement à l'assurance ou le montant des cotisations, un droit de recours sera reconnu au salarié et, dans les régimes comportant une cotisation patronale, à son employeur.

Art. 12.

1. — Les salariés étrangers seront assujettis à l'obligation d'assurance et au paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les nationaux.

2. — Les assurés étrangers et leurs ayants droit bénéficieront, dans les mêmes conditions que les nationaux, des prestations résultant des cotisations portées à leur compte.

3. — Les assurés étrangers et leurs ayants droit ressortissants de tout Membre lié par la présente convention et dont la législation comporte, en conséquence, une participation financière de l'Etat à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance, conformément à l'article 9, bénéficieront, en outre, des subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics.

4. — Toutefois, la législation nationale pourra réserver aux nationaux le bénéfice des subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics et attribuables exclusivement aux assurés ayant dépassé un certain âge au moment de la mise en viguer de la législation d'assurance obligatoire.

5. — Les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés et à leurs ayants droit ressortissants de tout Membre lié par la présente convention et résident sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention, que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension a été acquise. Toutefois, les subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics pourront ne pas être versés.

Art. 13.

1. — L'assurance des salariés sera régie par la loi applicable au lieu de travail du salarié.

2. — Cette règle pourra, dans l'intérêt de la continuité de l'assurance, subir des exceptions, par accord entre les Membres intéressés.

Art. 14.

Tout Membre pourra soumettre à un régime spécial les travailleurs frontaliers qui ont leur lieu de travail sur son territoire et leur lieu de résidence à l'étranger.

Art. 15.

Dans les pays qui n'ont pas de législation d'assurance-vieillesse obligatoire lors de l'entrée en vigueur initiale de la présente convention, tout système alors existant de pensions non contributives sera considéré comme satisfaisant à la présente convention, s'il garantit un droit individuel à pension, dans les conditions définies dans les articles 16 à 22 ci-après.

Art. 16.

La pension sera attribuée à un âge qui sera fixé par la législation nationale, mais qui ne pourra dépasser soixante cinq ans accomplis.

Art. 17.

Le droit à pension pourra être subordonné à la résidence du requérant sur le territoire du Membre pendant une période précédant immédiatement la demande de pension. Cette période, qui sera fixée par la législation nationale ne pourra dépasser dix ans.

Art. 18.

1. — Le droit à pension sera reconnu à tout requérant dont les ressources annuelles n'excèdent pas une limite que fixera la législation nationale, en tenant dûment compte du coût minimum de la vie.

2. — Pour l'évalutation des ressources de l'intéressé, seront considérées comme immunisées les ressources qui ne dépassent pas un montant que fixera la législation nationale.

Art. 19.

Le taux de la pension sera fixé à un montant qui, ajouté aux ressources autres que les ressources immunisées devra être suffisant pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné.

Art. 20.

1. — Un droit de recours sera reconnu à tout requérant en cas de litige au sujet de l'attribution de la pension ou de la fixation de son montant.

2. — Le recours sera du ressort d'une autorité autre que celle qui aura statué en premier lieu.

Art. 21.

1. — Les étrangers ressortissants de tout Membre lié par la présente convention auront droit à pension dans les mêmes conditions que les nationaux.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra subordonner l'attribution de la pension à un étranger à l'accomplissement, sur le territorie du Membre, d'une période de residence pouvant depasser de cinq ans au plus la periode de résidence imposée aux ressortissants dudit Membre.

Art. 22.

1. — Le droit à pension pourra faire l'objet d'une déchéance ou d'une suspension totale ou partielle si l'intéressé:

a) a subi une condamnation à prison pour crime ou délit;

b) a obtenu ou tenté d'obtenir une pension par fraude;

c) s'est refusé d'une manière persistante à gagner sa vie par un travail compatible avec ses forces et ses aptitudes.

2. — La pension pourra être totalement ou partiellement suspendue pendant que l'intéressé est entièrement à la charge des fonds publics.

Art. 23.

Sous réserve des dispositions de l'article 12, alinéa 5, la présente convention ne vise pas le maintien du droit à pension en cas de résidence à l'étranger.

Art. 24.

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Art. 25.

La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date ou sa ratification aura été enregistrée.

Art. 26.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Art. 27.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année aprés l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 28.

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 29.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convetion portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 27 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'éntrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Art. 30.

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Le texte qui précède est le texte authentique du projet de convention dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa dix-septième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 30 juin 1933.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, le trois août 1933.

Le Président de la Conférence:
GIUSEPPE DE MICHELIS.

Le Directeur du Bureau international du Travail:
HAROLD BUTLER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Convention concernant l'assurance-invalidité obligatoire des salariés des entreprises industrielles et commerciales, des professions libérales, ainsi que des travailleurs à domicile et des gens de maison.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1933, en sa dix-septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-invalidité obligatoire, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent trente-trois, le projet de convention ci-après, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Art. 1.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à maintenir une assurance-invalidité obligatoire dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans la présente convention.

Art. 2.

1. — L'assurance-invalidité obligatoire s'appliquera aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles, des entreprises commerciales et des professions libérales, ainsi qu'aux travailleurs à domicile et aux gens de maison.

2. — Toutefois, chaque Membre pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:

a) les travailleurs dont la rémunération dépasse une limite déterminée et, dans les législations qui ne prévoient pas une telle exception générale, les employés exerçant des professions considérées d'habitude comme professions libérales;

b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;

c) les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé et les travailleurs qui, devenant salariés pour la première fois, sont trop âgés pour entrer en assurance;

d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles de l'ensemble des salariés;

e) les membres de la famille de l'employeur;

f) les travailleurs occupant des emplois qui, étant, au total et de par leur nature, de courte durée ne permettraient pas aux intéressés de remplir les conditions d'attribution des prestations, ainsi que les personnes qui n'accomplissent des travaux salariés qu'à titre occasionnel ou accessoire;

g) les travailleurs invalides et les titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse;

h) les fonctionnaires retraités accomplissant un travail salarié et les personnes jouissant d'un revenu privé, lorsque la retraite ou le revenu privé est au moins égal à la pension d'invalidité prévue par la législation nationale;

i) les travailleurs qui, pendant leurs études, donnet des leçons, ou sont occupés contre rémunération en vue d'acquérir une formation leur permettant d'exercer une profession correspondant auxdites études;

j) les domestiques au service personnel d'employeurs agricoles.

3. — En outre, pourront être exemptées de l'obligation d'assurance les personnes qui, en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un statut spécial, ont ou auront droit, en cas d'invalidité, à des prestations au moins équivalentes dans l'ensemble à celles prévues dans la présente convention.

4. — La présente convention ne s'appliquera pas aux marins et aux marins-pêcheurs.

Art. 3.

La législation nationale donnera, dans des conditions qu'elle déterminera, aux anciens assurés obligatoires non pensionnés, une au moins des facultés suivantes: continuation volontaire de l'assurance ou maintien des droits par le paiement régulier d'une taxe de reconduction, à moins que ces droits ne soient maintenus d'office ou que, dans le cas d'une femme mariée, la possibilité ne soit donnée au mari non assujetti à l'obligation d'assurance d'être admis dans l'assurance volontaire et d'ouvrir ainsi éventuellement droit à pension de vieillesse ou de veuve.

Art. 4.

1. — L'assuré aura droit à une pension d'invalidité lorsqu'il sera atteint d'une incapacité générale de gain le mettant hors d'état de se procurer par son travail une rémunération appréciable.

2. — Toutefois, les législations nationales qui garantissent aux assurés le traitement et les soins médicaux pendant toute la durée de l'invalidité et qui attribuent une pension de taux normal aux veuves et aux orphelins d'invalides, sans aucune condition d'âge ni d'invalidité pour la veuve, pourront n'allouer la pension d'invalidité qu'à l'assuré incapable d'accomplir un travail salarié.

3. — Dans les régimes établis spécialement au profit des employés, l'assuré aura droit à la pension lorsqu'il sera atteint d'une incapacité le mettant hors d'état de se procurer une rémunération appréciable par son travail dans la profession qu'il exerçait habituellement ou dans une profession similaire.

Art. 5.

1. — Le droit a pension pourra, nonobstant les dispositions de l'article 6, être subordonné a l'accomplissement d'un stage susceptible de comporter le versement d'un nombre minimum de cotisations, aussi bien depuis l'entrée en assurance qu'au cours periode determinée precedant immediatement la realisation du risque.

2. — La durée du stage ne pourra être supérieure à 60 mois, ou 250 semaines, ou 1500 journées de cotisation.

3. — Lorsque l'accomplissement du stage comporte le versement d'un certain nombre de cotisations au cours d'une période déterminée précédant immédiatement la réalisation du risque, les périodes indemnisées d'incapacité temporaire de gain et de chômage compteront, pour l'accomplissement du stage, comme périodes de cotisations dans les conditions et limites fixées par la législation nationale.

Art. 6.

1. — L'assuré qui cessera d'être assujetti à l'obligation d'assurance, sans avoir droit à une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées à son compte, conservera le bénéfice de la validité de ces cotisations.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra mettre fin à la validité des cotisations à l'expiration d'un délai qui sera

compté à partir de la cessation de l'obligation d'assurance et qui sera, soit variable, soit fixe:

a) Le délai variable ne devra pas être inférieur au tiers de la totalité des périodes de cotisation accomplies depuis l'entrée en assurance, diminué des périodes qui n'ont pas donné lieu à cotisation.

b) Le délai fixe ne devra, en aucun cas, être inférieur à dix-huit mois; les cotisations pourront être invalidées à l'expiration de ce délai, à moins qu'avant ladite expiration un minimum de cotisations, à fixer par la législation nationale, n'ait été porté au compte de l'assuré en vertu de l'assurance obbligatoire ou de l'assurance facultative continuée.

Art. 7.

1. — Le montant de la pension sera déterminé, soit en fonction, soit indépendamment du temps passé en assurance et consistera en une somme fixe ou en un pour centage du salaire assuré ou en une somme variable avec le montant des cotisations versées.

2. — La pension variable avec le temps passé en assurance et dont l'attribution est subordonnée à l'accomplissement d'un stage devra, à défaut d'un minimum garanti, comporter une somme fixe ou une partie fixe, indépendante du temps passé en assurance.

3. — Lorsque les cotisations sont graduées avec le salaire, le salaire ayant donné lieu à cotisation devra être pris en considération pour le calcul de la pension servie, que celle-ci soit ou non variable avec le temps passé en assurance.

Art. 8.

Les institutions d'assurance seront autorisées, dans les conditions que fixera la législation nationale, à faire bénéficier de prestations en nature dans le but de prévenir, de retarder, d'atténuer ou de faire cesser l'invalidité, les personnes qui, pour cause d'invalidité, reçoivent une pension ou pourraient prétendre à une pension.

Art. 9.

1. — Le droit aux prestations pourra faire l'objet d'une déchéance ou d'une suspension totale ou partielle:

a) lorsque l'invalidité a été provoquée par un crime, un délit ou une faute intentionnelle de l'intéressé;

b) en cas de fraude commise par l'intéressé à l'égard de l'institution d'assurance.

2. — La pension pourra être totalement ou partiellement suspendue:

a) pendant que l'intéressé est entièrement à la charge des deniers publics ou d'une institution d'assurance sociale;

b) aussi logtemps que l'intéressé refuse d'observer sans motif valable les prescriptions médicales et les instructions relatives à la conduite des invalides ou se soustrait sans autorisation et volontairement au contrôle de l'institution d'assurance;

c) tant qu'il bénéficie d'une autre prestation périodique en espèces servie en vertu d'une loi sur l'assurance sociale obligatoire, les pensions ou la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles;

d) pendant que l'intéressé continue à occuper un emploi assujetti à l'assurance, et, dans les régimes établis spécialement au profit des employés, aussi longtemps que le revenu professionnel de l'intéressé dépasse un montant déterminé.

Art. 10.

1. — Les assurés et leurs employeurs devront contribuer à la formation des ressources de l'assurance.

2. — La législation nationale pourra exonérer de l'obligation de cotiser:

a) les apprentis et les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé;

b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces ou qui reçoivent de très bas salaires.

3. — La cotisation des employeurs pourra ne pas être prévue dans les législations d'assurance nationale dont le champ d'application dépasse le cadre du salariat.

4. — Les pouvoirs publics participeront à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance instituée au bénéfice des salariés en général ou des ouvriers.

5. — Les législations nationales qui, lors de l'adoption de la présente convention, ne prévoient pas de cotisations des assurés, pourront continuer à exonérer les assurés de l'obligation de cotiser.

Art. 11.

1. — L'assurance sera gérée soit par des institutions créées par les pouvoirs publics, et qui ne poursuivront aucun but lucratif, soit par des fonds publics d'assurance.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra également confier la gestion de l'assurance à des institutions créées par l'initiative des intéressés ou de leurs goupements et dûment reconnues par les pouvoirs publics.

3. — Le patrimoine des istitutions et des fonds publics d'assurance sera géré séparément des deniers publics.

4. — Les représentants des assurés participeront à la gestion des institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, qui pourra également statuer sur la participation des représentants des employeurs et des pouvoirs publics.

5. — Les institutions d'assurance autonomes seront placées sous le contrôle financier et administratif des pouvoirs publics.

Art. 12.

1. — Un droit de recours sera reconnu à l'assuré ou à ses ayants cause en cas de litige au sujet des prestations.

2. — Ces litiges seront du ressort de juridictions spéciales comprenant des juges, de carrière ou non, particulièrement au courant du but de l'assurance et des besoins des assurés, ou siégeant avec le concours d'assesseurs pris dans les milieux des assurés et des employeurs.

3. — En cas de litige concernant l'assujettissement à l'assurance ou le montant des cotisations, un droit de recours sera reconnu au salarié et, dans les régimes comportant une cotisation patronale, à son employeur.

Art. 13.

1. — Les salariés étrangers seront assujettis à l'obligation d'assurance et au paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les nationaux.

2. — Les assurés étrangers et leurs ayants droit bénéficieront, dans les mêmes conditions que les nationaux, des prestations résultant des cotisations portées à leur compte.

3. — Les assurés étrangers et leurs ayants droit ressortissants de tout Membre lié par la présente convention et dont la législation comporte, en conséquence, une participation financière de l'Etat à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance, conformément à l'article 10, bénéficieront, en outre, des subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics.

4. — Toutefois, la législation nationale pourra réserver aux nationaux le bénéfice des subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics et attribuables exclusivement aux assurés ayant dépassé un certain âge au moment de la mise en vigueur de la législation d'assurance obligatoire.

5. — Les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés et à leurs ayants droit ressortissants de tout Membre lié par la présente convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention, que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension a été acquise. Toutefois, les subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics pourront ne pas être versés.

Art. 14.

1. — L'assurance des salariés sera régie par la loi applicable au lieu de travail du salarié.

2. — Cette règle pourra, dans l'intérêt de la continuité de l'assurance, subir des exceptions, par accord entre les Membres intéressés.

Art. 15.

Tout Membre pourra soumettre à un régime spécial les travailleurs frontaliers qui ont leur lieu de travail sur son territoire et leur lieu de résidence à l'étranger.

Art. 16.

Dans les pays qui n'ont pas de législation d'assurance invalidité obligatoire lors de l'entre en vigueur initiale de la présente convention, tout système alors existant de pensions non contributives sera considéré comme satisfaisant à la présente convention s'il garantit un droit individuel à pension dans les conditons définies dans les articles 17 à 23 ci-après.

Art. 17.

La pension sera attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité générale de gain la mettant hors d'état de se procurer par son travail une rémunération appréciable.

Art. 18.

Le droit à pension pourra être subordonné à la résidence du requérant sur le territoire du Membre pendant une période précédant immédiatement la demande de pension. Cette période, qui sera fixée par la législation nationale, ne pourra dépasser cinq ans.

Art. 19.

1. — Le droit à pension sera reconnu à tout requérant dont les ressources annuelles n'excèdent pas une limite que fixera la legislation nationale, en tenant dûment compte du coût minimum de la vie.

2. — Pour l'évaluation des ressources de l'intéressé, seront considérées comme immunisées les ressources qui ne dépassent pas un montant que fixera la législation nationale.

Art. 20.

Le taux de la pension sera fixé à un montant qui, ajouté aux ressources autres que les ressources immunisées, devra être suffisant pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné.

Art. 21.

1. — Un droit de recours sera reconnu à tout requérant en cas de litige au sujet de l'attribution de la pension ou de la fixation de son montant.

2. — Le recours sera du ressort d'une autorité autre que celle qui aura statué en premier lieu.

Art. 22.

1. — Les étrangers ressortissants de tout Membre lié par la présente convention auront droit à pension dans les mêmes conditions que les nationaux.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra subordonner l'attribution de la pension à un étranger à l'accomplissement, sur le territoire du Membre, d'une période de résidence pouvant dépasser de cinq ans au plus la période de résidence imposée aux ressortissants dudit Membre.

Art. 23.

1. — Le droit à pension pourra faire l'objet d'une dechéance ou d'une suspension totale ou partielle;

a) si l'invalidité à été provoquée par un crime, un délit ou une faute intentionnelle de l'intéressé;

b) si l'intéressé a obtenu ou tenté d'obtenir une pension par fraude;

c) s'il a subi une condamnation à prison pour crime ou délit ;

d) s'il s'est refusé d'une manière persistante à gagner sa vie par un travail compatible avec ses forces et ses aptitudes.

2. — La pension pourra être totalement ou partiellement suspendue pendant que l'intéressé est entièrement à la charge des fonds publics.

Art. 24.

Sous réserve des dispositions de l'article 13, alinea 5, la présente convention ne vise pas le maintien du droit a pension en cas de résidence à l'étranger.

Art. 25.

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Art. 26.

La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membre auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 27.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Art. 28.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et par lui enregistrée. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 29.

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 30.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 28 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

Le présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Art. 31.

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Le texte qui précède est le texte authentique du projet de convention dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa dix-septième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 30 juin 1933.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, le trois août 1933.

Le Directeur du Bureau international du Travail:
HAROLD BUTLER.

Le Président de la Conférence:
GIUSEPPE DE MICHELIS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Convention concernant l'assurance-invalidité obligatoire des salariés des entreprises agricoles.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1933, en sa dix-septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-invalidité obligatoire, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent trente-trois, le projet de convention ci-après, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Art. 1.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou maintenir uno assurance-invalidité obligatoire dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans le présente convention.

Art. 2.

1. — L'assurance-invalidité obligatoire s'appliquera aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises agricoles, ainsi qu'aux domestiques au service personnel d'employeurs agricoles.

2. — Toutefois, chaque Membre pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:

a) les travailleurs dont la rémunération dépasse une limite déterminée et, dans les législations qui ne prévoient pas une telle exception générale, les employés exerçant des professions considérées d'habitude comme professions libérales;

b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en expèces;

c) les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé et les travailleurs qui, devenant salariés pour la première fois, sont trop âgés pour entrer en assurance;

d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles de l'ensemble des salariés;

e) les membres de la famille de l'employeur;

f) les travailleurs occupant des emplois qui étant, au total et de par leur nature, de courte durée ne permettraient pas aux intéressés de remplir les conditions d'attribution des prestations, ainsi que les personnes qui n'accomplissent des travaux salariés qu'à titre occasionnel ou accessoire;

g) les travailleurs invalides et les titulaires d'une pension d'invalidite ou de vieillesse;

h) les fonctionnaires retraités accomplissant un travail salarié et les personnes jouissant d'un revenu privé, lorsque la retraite ou le revenu privé est au moins égal à la pension d'invalidité prévue par la législation nationale;

i) les travailleurs qui, pendant leurs études, donnent des leçons, ou sont occupés contre rémunération en vue d'acquérir une formation leur permettant d'exercer une profession correspondant auxdites études.

3. — En outre, pourront être exemptées de l'obligation d'assurance les personnes qui, en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un statut spécial, ont ou auront droit, en cas d'invalidité, à des prestations au moins équivalentes dans l'ensemble à celles préveus dans la présente convention.

Art. 3.

La législation nationale donnera, dans des conditions qu'elle déterminera, aux anciens assurés obligatoires non pensionnés, une au moins des facultés suivantes: continuation volontaire de l'assurance ou maintien des droits par le paiement régulier d'une taxe de reconduction, à moins que ces droits ne soient maintenus d'office ou que, dans le cas d'une femme mariée, la possibilité ne soit donnée au mari non assujetti à l'obligation d'assurance d'être admis dans l'assurance volontaire et d'ouvrir ainsi éventuellement dronit à pension de vieillesse ou de veuve.

Art. 4.

1. — L'assuré aura droit à une pension d'invalidité lorsqu'il sera atteint d'une incapacité générale de gain le mettant hors d'état de se procurer par son travail une rémunération appréciable.

2. — Toutefois, les législations nationales qui garantissent aux assurés le traitement et les soins médicaux pendant toute la durée de l'invalidité et qui attribuent une pension de taux normal aux veuves et aux orphelins d'invalides, sans aucune condition d'âge ni d'invalidité pour la veuve, pourront n'allouer la pension d'invalidité qu'à l'assuré incapable d'accomplir un travail salarié.

3. — Dans les régimes établis spécialement au profit des employés, l'assuré aura droit à la pension lorsq'il sera atteint d'une incapacité le mettant hors d'état de se procurer une rémunération appréciable par son travail dans la profession qu'il exerçait habituellement ou dans une profession similaire.

Art. 5.

1. — Le droit à pension pourra, nonobstant les dispositions de l'article 6, être subordonné à l'accomplissement d'un stage susceptible de comporter le versement d'un nombre minimum de cotisations, aussi bien depuis l'entrée en assurance qu'au cours d'une période déterminée précédant immédiatement la réalisation du risque.

2. — La durée du stage ne pourra être supérieure à 60 mois, ou 250 semaines, ou 1.500 journées de cotisation.

3. — Lorsque l'accomplissement du stage comporte le versement d'un certain nombre de cotisations au cours d'une période déterminée précédant immédiatement la réalisation du risque, les périodes indemnisées d'incapacité temporaire de gain et de chômage compteront, pour l'accomplissement du stage, comme périodes de cotisation dans les conditions et limites fixées par la législation nationale.

Art. 6.

1. — L'assuré qui cessera d'être assujetti à l'obligation l'assurance sans avoir droit à une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées à son compte, conservera le bénéfice de la validité de ces cotisations.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra mettre fin à la validité des cotisations à l'expiration d'un délai qui sera compté à partir de la cessation de l'obligation d'assurance et qui sera, soit variable, soit fixe:

a) Le délai variable ne devra pas être inférieur au tiers de la totalité des périodes de cotisations accomplies depuis l'entrée en assurance, diminué des périodes qui n'ont pas donné lieu à cotisation.

b) Le délai fixe ne devra, en aucun cas, être inférieur à dix-huit mois; les cotisations pourront être invalidées à l'expiration de ce délai, à moins que avant ladite expiration un minimum de cotisations, à fixer par la législation nationale, n'ait été porté au compte de l'assuré en vertu de l'assurance obligatoire ou de l'assurance facultative continuée.

Art. 7.

1. — Le montant de la pension sera déterminé, soit en fonction, soit indépendamment du temps passé en assurance, et consistera en une somme fixe ou en un pourcentage du salaire assuré ou en une somme variable avec le montant des cotisations versées.

2. — La pension variable avec le temps passé en assurance et dont l'attribution est subordonnée à l'accomplissement d'un stage devra, à défaut d'un minimum garanti, comporter une somme fixe ou une partie fixe, indépendante du temps passé en assurance.

3. — Lorsque les cotisations sont graduées avec la salaire, le salaire ayant donné lieu à cotisation devrà être pris en considération pour le calcul de la pension servie, que celle-ci soit ou non variable avec le temps passé en assurance.

Art. 8.

Les institutions d'assurance seront autorisées, dans les conditions que fixera la législation nationale, à faire bénéficier de prestations en nature dans le but de prévenir, de retarder, d'atténuer ou de faire cesser l'invalidité, les personnes qui, pour cause d'invalidité, reçoivent une pension ou pourraient prétendre à une pension.

Art. 9.

1. — Le droit aux prestations pourra faire l'objet d'une déchéance ou d'une suspension totale ou partielle:

a) lorsque l'invalidité a été provoquée par un crime, un délit ou une faute intentionnelle de l'intéressé;

b) en cas de fraude commise par l'intéressé à l'egard de l'institutions d'assurance.

2. — Le pension pourra être totalement ou partiellement suspendue:

a) pendant que l'intéressé est entièrement à la charge des deniers publics ou d'une institution d'assurance sociale;

b) aussi longtemps que l'intéressé refuse d'observer sans motif valable les prescriptions médicales et les instructions relatives à la conduite des invalides ou se soustrait sans autorisation et volontairement au contrôle de l'institution d'assurance;

c) tant qu'il bénéficie d'une autre prestation périodique en espèces servie en vertu d'une loi sur l'assurance sociale obligatoire, les pensions ou la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles;

d) pendant que l'intéressé continue à occuper un emploi assujetti à l'assurance, et, dans les régimes établis spécialement au profit des employés, aussi longtemps que le revenu professionnel de l'intéressé dépasse un montant déterminé.

Art. 10.

1. — Les assurés et leurs employeurs devront contribuer à formation des ressources de l'assurance.

2. — La législation nationale pourra exonérer de l'obligation de cotiser:

a) les apprentis et les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé;

b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces ou qui reçoivent de très bas salaires;

c) les travailleurs au service d'un employeur qui verse les cotisations sous forme d'un forfait indépendant du nombre des travailleurs occupés par lui.

3. — La cotisation des employeurs pourra ne pas être prévue dans les législations d'assurance nationale dont le champ d'application dépasse le cadre du salariat.

4. — Les pouvoirs publics participeront à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance instituée au bénéfice des salariés en général ou des ouvriers.

5. — Les législations nationales qui, lors de l'adoption de la présente convention, ne prévoient pas de cotisations des assurés, pourront continuer à exonérer les assurés de l'obligation de cotiser.

Art. 11.

1. — L'assurance sera gérée soit par des institutions créées par les pouvoirs publics et qui ne poursuivront aucun but lucratif, soit par des fonds publics d'assurance.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra également confier la gestion de l'assurance à des institutions créées par l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnues par les pouvoirs publics.

3. — Le patrimoine des institutions et des fonds publics d'assurance sera géré séparément des deniers publics.

4. — Les représentants des assurés participeront à la gestion des institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, qui pourra également statuer sur la participation des representants des employeurs et des pouviors publics.

5. — Les institutions d'assurance autonomes seront placées sous le contrôle financier et administratif des pouvoirs publics.

Art. 12.

1. — Un droit de recours sera reconnu à l'assuré ou à ses ayants cause en cas de litige au sujet des prestations.

2. — Ces litiges seront du ressort de juridictions spéciales comprenant des juges, de carrière ou non, particulièrement au courant du but de l'assurance et des besoins des assurés, ou siégeant avec le concours d'assesseurs pris dans les milieux des assurés et des employeurs.

3. — En cas de litige concernant l'assujettissement à l'assurance ou le montant de cotisations, un droit de recours sera reconnu au salarié, et, dans les régimes comportant une cotisation patronale, à son employeur.

Art. 13.

1. — Les salariés étrangers seront assujettis à l'obligation d'assurance et au paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les nationaux.

2. — Les assurés étranger et leurs ayants droit bénéficieront, dans les mêmes conditions que les nationaux, des prestations résultant des cotisations portées à leur compte.

3. — Les assurés étrangers et leurs ayant droit ressortissants de tout Membre lié par la présente convention et dont la législation comporte, en conséquence, une participation financière de l'Etat à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance, conformément à l'article 10, bénéficieront, en outre, des subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics.

4. — Toutefois, la législation nationale pourra réserver aux nationaux le bénéfice des subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics et attribuables exclusivement aux assurés ayant dépassé un certain âge au omment de la mise en vigueur de la législation d'assurance obligatoire.

5. — Les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés et à leurs ayants droit ressortissants de tout Membre lié par la présente convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension a été acquise. Toutefois, les subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics pourront ne pas être versés.

Art. 14.

1. — L'assurance des salariés sera régie par la loi applicable au lieu de travail du salarié.

2. — Cette règle pourra, dans l'intérêt de la continuité de l'assurance, subir des exceptions, par accord entre les Membres intéressés.

Art. 15.

Tout Membre pourra soumettre à un régime spécial les travailleurs frontaliers qui ont leur lieu de travail sur son territoire et leur lieu de résidence à l'étranger.

Art. 16.

Dans les pays qui n'ont pas de législation d'assurance-invalidité obligatoire lors de l'entrée en vigueur initiale de la présente convention, tout système alors existant de pensions non contributives sera considéré comme satisfaisant a la présente convention s'il garantit un droit individuel à pension dans les conditions définies dans les articles 17 à 23 ci-après.

Art. 17.

La pension sera attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité générale de gain la mettant hors d'état de se procurer par son travail une rémunération appréciable.

Art. 18.

Le droit à pension pourra être subordonné à la résidence du requérant sur le territoire du Membre pendant une période précédant immédiatement la demande de pension. Cette période, qui sera fixée par la législation nationale, ne pourra dépasser cinq ans.

Art. 19.

1. — Le droit à pension sera reconnu à tout requérant dont les ressources annuelles n'excèdent pas une limite que fixera la législation nationale, en tenant dûment compte du coût minimum de la vie.

2. — Pour l'évaluation des ressources de l'intéressé, seront considérées comme immunisées les ressources qui ne dépassent pas un montant que fixera la législation nationale.

Art. 20.

Le taux de la pension sera fixé à un montant qui, ajouté aux ressources autres que les ressources immunisées, devra être suffisant pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné.

Art. 21.

1. — Un droit de recours sera reconnu à tout requérant en cas de litige au sujet de l'attribution de la pension ou de la fixation de son montant.

2. — Le decours sera du ressort d'une autorité autre que celle qui aura statué en premier lieu.

Art. 22.

1. — Les étrangers ressortissants de tout Membre lié par la présente convention auront droit à pension dans les mêmes conditions que les nationaux.

2. — Toutefois, la législation nationale pourra subordonner l'attribution de la pension à un étranger à l'accomplissement, sur le territoire du Membre, d'une période de résidence pouvant dépasser de cinq ans au plus la période de résidence imposée aux ressortissants dudit Membre.

Art. 23.

1. — Le droit à pension pourra faire l'objet d'une déchéance ou d'une suspension totale ou partielle:

a) si l'invalidité a été provoquée par un crime, un délit ou une faute intentionnelle de l'intéressé;

b) si l'intéressé a obtenu ou tenté d'obtenir une pension par fraude;

c) s'il a subi une condamnation à prison pour crime ou délit;

d) s'il s'est refusé d'une manière persistante à gagner sa vie par un travail compatible avec ses forces et ses aptitudes.

2. — La pension pourra être totalement ou partiellement suspendue pendant que l'intéressé est entièrement à la charge des fonds publics.

Art. 24.

Sous réserve des dispositions de l'article 13, alinéa 5, la présente convention ne vise pas la maintien du droit a pension en cas de résidence à l'étranger.

Art. 25.

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Art. 26.

La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membrex auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 27.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Art. 28.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 29.

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conference générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 30.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 28 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Art. 31.

Lex textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Le texte qui précède est le texte authentique du projet de convention dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa dix-septième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 30 juin 1933.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, le trois août 1933.

Le Président de la Conférence:
GIUSEPPE DE MICHELIS.

Le Directeur du Bureau international du Travail:
HAROLD BUTLER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. 1365.

Istituzione di una Scuola superiore di cultura islamica in Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 luglio 1917, n. 1283;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1917, n. 1656;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;
Riconosciuta la opportunità di istituire in Tripoli una Scuola superiore di cultura islamica (al-màdrasah al-islâmiyyah al-ùlyâ) nella quale i giovani musulmani della Libia possano completare la loro istruzione nelle dottrine giuridiche e religiose islamiche;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituita in Tripoli una Scuola superiore di cultura islamica (al-màdrasah al-islâmiyyah al-ùlyâ) ed è approvato il relativo ordinamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 120. — MANCINI.

Ordinamento della Scuola superiore di cultura islamica (al mádrasah al-islàmyyah al-ulyà) di Tripoli.

ISTITUZIONE DELLA MADRASA.

Art. 1.

È istituita in Tripoli una Scuola superiore di cultura islamica (al-màdrasah al-islâmiyya al-ùlyâ) per lo studio delle dottrine giuridiche e religiose islamiche e delle discipline necessarie alla preparazione degli insegnanti delle scuole elementari per cittadini italiani-libici di religione musulmana.

Art. 2.

Alle spese di primo impianto della madrasa si provvederà con le somme accantonate dall'Amministrazione degli Auqaf es-Sur, a norma del R. decreto 16 luglio 1917, n. 1283.

Alle spese di funzionamento si provvederà con le rendite degli stessi Auqaf es-Sur, con contribuzioni degli Auqaf Mazbuta, con rendite di eventuali donazioni pie e con contributi dei Governi delle colonie italiane.

COMITATO AMMINISTRATIVO.

Art. 3.

Il Governatore generale della Libia provvederà, con suo decreto, alla nomina del Comitato amministrativo della madrasa.

Questo sarà composto di quattro notabili musulmani della Tripolitania i quali siano di riconosciuta perizia nelle discipline giuridiche e religiose islamiche, del consigliere amministratore dei beni Auqaf della colonia, del vigilatore delle Regie scuole elementari per musulmani e dello schech della madrasa.

Art. 4.

Sono di competenza del Comitato amministrativo:

1° l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
2° la sorveglianza sui servizi amministrativi e contabili;
3° le proposte dei regolamenti interni per i singoli servizi;
4° la designazione degli idonei all'insegnamento;
5° la nomina del personale di vigilanza e di servizio per la madrasa e per l'annesso convitto.

Art. 5.

Le deliberazioni del Comitato amministrativo in materia di bilanci e di amministrazione in genere debbono essere comunicate alla Regia sopraintendenza scolastica per l'approvazione del Governo, senza della quale non divengono esecutive.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

Art. 6.

La madrasa comprende un corso preparatorio triennale, un corso medio quadriennale e un corso superiore triennale.

Art. 7.

Nel corso preparatorio si insegnano le seguenti discipline:

a) religione;
b) lingua araba (grammatica, composizione, cenni sui generi letterari, calligrafia);
c) logica e morale;
d) lingua italiana;
e) storia e geografia;
f) aritmetica, geometria e computisteria, nozioni di scienze e di igiene.

Art. 8.

Il corso medio, nel secondo biennio, è diviso in due sezioni, l'una per la preparazione dei maestri delle scuole elementari per musulmani, l'altra per la preparazione dei funzionari indigeni.

Materie d'insegnamento nel primo biennio e comuni, nel secondo biennio, alle due sezioni sono:

a) religione (ortoepia del Corano [tàgwîd], dogmatica [tawhîd], la Vita del Profeta, obblighi religiosi esteriori [ibâdât]);
b) lingua araba (grammatica, composizione, retorica [maànî, bayân. badî], versificazione [al-arûd. wal-qawâfî], calligrafia);
c) lingua italiana;
d) storia e geografia;
e) aritmetica, geometria e computisteria, nozioni di scienze e di igiene.

Inoltre sono materie di insegnamento, nella sezione per maestri:

f) elementi di pedagogia e di didattica;

e, nella sezione per funzionari indigeni:

g) elementi di diritto mussulmano e di procedura giudiziaria.

Art. 9.

Nel corso superiore si insegnano le seguenti discipline:

a) scienze religiose (teoria delle fonti del diritto musulmano [usul al-figh], diritto musulmano [figh] ed esercitazioni di procedura giudiziaria, esegesi coranica [tafsir], tradizioni economiche [hadith], critica delle tradizioni canoniche [mustalah el-hadith];

b) eloquenza (letteratura e storia letteraria, logica, inclusi gli âdâb al bahth, cioè arte della discussione).

Art. 10.

Alla madrasa è annesso un convitto in cui gli alunni di famiglie residenti fuori di Tripoli ed, eventualmente, in altre colonie italiane potranno essere accolti secondo le norme di apposito regolamento.

STUDENTI ED ESAMI.

Art. 11.

Nessuna classe del corso inferiore e del corso medio potrà accogliere più di trenta alunni, nessuna classe del corso superiore più di dieci.

Quando il numero degli aspiranti a frequentare una stessa classe superi tale limite, si darà la preferenza a coloro che nel titolo di studio richiesto per l'ammissione hanno riportato una media più elevata.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prima classe del corso preparatorio è necessario aver compiuto 12 anni di età e non aver superato i 15, essere di sana costituzione fisica e di incensurata condotta, aver conseguito il diploma dal corso superiore di una Regia scuola elementare per musulmani o superare uno speciale esame di ammissione su programma equivalente a quello degli esami di licenza dalla scuola predetta.

Art. 13.

Alla prima classe del corso medio e alla prima classe del corso superiore si accede mediante la licenza, rispettivamente, dal corso preparatorio e dal corso medio.

Art. 14.

Alle classi dei singoli corsi, superiori alla prima, si accede mediante esame di promozione.

Art. 15.

Gli alunni provenienti dalle madrase dipendenti dagli Auqaf di Tripoli o di Bengasi, dalla Giama el-Azhar del Cairo, dalla Giama ez-Zeituna di Tunisi o da altre scuole islamiche a queste equiparate possono essere inscritti, superando un esame di ammissione, alla classe corrispondente a quella che avrebbero diritto di frequentare nella scuola da cui provengono.

Art. 16.

Gli esami di ammissione, di promozione e di licenza si tengono alla chiusura dei corsi, nel tempo indicato dal calendario scolastico e secondo il diario stabilito dal Consiglio dei professori.

Art. 17.

Le Commissioni esaminatrici sono costituite da insegnanti della madrasa, designati dal Consiglio dei professori, e da un membro estraneo, designato dal Governatore generale, su proposta del Regio soprintendente scolastico.

Art. 18.

Negli esami di promozione le prove vertono sulle materie studiate nell'anno, negli esami di licenza anche sulle materie studiate nelle classi precedenti dello stesso corso.

Art. 19.

Per ottenere l'ammissione, la promozione e la licenza gli alunni debbono conseguire non meno di sei decimi nelle prove delle singole discipline.

Negli esami con prova scritta e orale è consentito il compenso tra le due prove quando in nessuna di esse l'alunno abbia riportato meno di cinque decimi.

Gli alunni che vengano riprovati in una o più materie possono essere ammessi a ripetere l'esame su tali materie all'inizio dell'anno successivo.

Nessuno può essere ammesso a sostenere gli stessi esami per più di due anni, nè a ripetere più di una volta la stessa classe.

Art. 20.

I diplomi di licenza del corso inferiore, dalle due sezioni del corso medio e dal corso superiore sono rilasciati dallo sceech della madrasa in nome del Ministro per le colonie e debbono portare il visto del Regio soprintendente scolastico.

Nei diplomi sono indicati i voti conseguiti, con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa.

Art. 21.

Il diploma di licenza dal corso medio (sezione per maestri) abilita all'insegnamento nelle scuole elementari per musulmani ed è titolo per concorrere ai posti vacanti nelle scuole stesse.

Art. 22.

Il diploma di licenza dal corso medio (sezione per funzionari indigeni) è titolo per concorrere agli impieghi amministrativi indigeni e sciaraitici di secondaria importanza, secondo quanto è o sarà stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 23.

Il diploma di licenza dal corso superiore dà a chi lo abbia conseguito la qualifica di âlim con diritto di esercitare il patrocinio presso i tribunali della sciaria e a concorrere ai posti di cadi, mufti, membro del Tribunale sciaraitico superiore, insegnante della madrasa e, in generale, a tutte le cariche di indole amministrativa o giudiziaria che, secondo le leggi e i regolamenti, possono e potranno essere affidate a cittadini italiani libici.

DISCIPLINA.

Art. 24.

A carico degli studenti indisciplinati, di cattiva condotta o che, comunque, contravvengano alle disposizioni regolamentari possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione in classe alla presenza degli alunni;

b) allontanamento dalla lezione;

c) sospensione dalle lezioni per un periodo non maggiore di una settimana;

d) perdita dell'anno scolastico;

e) espulsione dalla madrasa.

Art. 25.

Le prime due punizioni sono inflitte dall'insegnante, la terza dallo scech della madrasa, le ultime due dal Consiglio degli insegnanti, su proposta dello scech.

CALENDARIO SCOLASTICO.

Art. 26.

L'anno scolastico ha inizio il 15 settembre e termina il 15 luglio.

Art. 27.

Ogni anno, prima della chiusura dei corsi, il Consiglio degli insegnanti redige il calendario per l'anno scolastico successivo, con la indicazione dei giorni di vacanza.

Tale calendario deve essere comunicato al Regio soprintendente scolastico per l'approvazione.

CORPO INSEGNANTE.

Art. 28.

Il corpo insegnante è costituito, oltre che dallo scech della madrasa (rettore), da professori stabili e da professori incaricati, secondo la pianta organica annessa al presente decreto.

Art. 29.

Lo scech è nominato, con decreto del Governatore generale, tra i professori stabili della madrasa, per un triennio, e può essere riconfermato nella carica.

Art. 30.

I professori stabili e incaricati sono nominati, con decreto del Governatore generale, tra coloro che verranno designati come idonei all'insegnamento delle singole discipline dal Comitato amministrativo della madrasa e che posseggano i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino italiano libico;

b) essere di incensurata condotta morale e politica;

c) essere di sana costituzione fisica;

d) godere meritata fama nella disciplina o nelle discipline da insegnare.

Art. 31.

Lo scech ha la rappresentanza della madrasa, presiede il Consiglio degli insegnanti e provvede a che ne siano eseguite le deliberazioni, esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto alla madrasa, ha la sorveglianza sulla suppellettile e sul materiale didattico, presenta al Comitato amministrativo le richieste per l'acquisto del materiale stesso, cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento della madrasa, riferisce annualmente alla Regia sopraintendenza scolastica sul funzionamento della madrasa, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate dal presente ordinamento.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dall'insegnante stabile che ha maggiore anzianità di servizio.

Art. 32.

Il Consiglio degli insegnanti:

compila i programmi scolastici;

propone il calendario scolastico;

stabilisce gli orari delle singole discipline;

stabilisce il diario degli esami e forma le commissioni relative;

sceglie i libri di testo;

fa proposte relative all'ordinamento didattico;

esercita l'autorità disciplinare sugli alunni nei casi e con le norme previsti dal presente ordinamento;

dà parere su qualsiasi argomento di carattere didattico o relativo al funzionamento della madrasa, che lo scech sottoponga al suo esame.

Art. 33.

Il Consiglio degli insegnanti è convocato, ordinariamente, una volta ogni trimestre e, straordinariamente, ogni volta che le circostanze lo richiedano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Tutte le deliberazioni del Consiglio degli insegnanti relative all'ordinamento didattico e al funzionamento della madrasa debbono essere comunicate alla Regia soprintendenza scolastica per l'approvazione del Governo, senza della quale non divengono esecutive.

Art. 34.

Gli insegnanti sono alla diretta dipendenza dello scech, impartiscono le loro lezioni secondo i programmi e gli orari approvati dal Consiglio e compiono tutti gli obblighi inerenti all'insegnamento in conformità dei regolamenti, delle deliberazioni del Consiglio e delle disposizioni dello scech.

Art. 35.

Agli insegnanti è vietato di spiegare comunque opera politica, giornalistica o professionale che il Governo ritenga incompatibile con i doveri di insegnante.

Art. 36.

A carico degli insegnanti che manchino ai loro doveri o tengano non lodevole condotta possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione dello stipendio fino ad un mese;

d) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a tre mesi;

e) revoca.

Art. 37.

Per le mancanze ai doveri d'ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e che non costituiscano insubordinazione grave, può essere inflitta dallo scech l'ammonizione o la censura.

Per la recidiva dei fatti che siano stati puniti con la censura, per la insubordinazione grave, per l'abituale irregolarità di condotta può essere inflitta dal Governatore generale, su proposta dello scech e inteso il parere del Regio soprintendente scolastico, la sospensione dallo stipendio fino ad un mese o la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a tre mesi.

Per la recidiva nei fatti previsti nel comma precedente e per fatti che compromettano la dignità e l'onore dell'insegnante, il Governatore generale può decretarne la revoca, su proposta dello scech e inteso il parere del Regio soprintendente scolastico sulla difesa scritta dell'incolpato, al quale debbono essere preventivamente notificate le accuse.

Art. 38.

In qualunque momento il Governatore generale può disporre la revoca dell'insegnante che svolga azione antiitaliana o comunque in contrasto con le direttive politiche del Governo.

Art. 39.

Contro le sanzioni disciplinari non è ammesso ricorso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 40.

La istituzione dei corsi avverrà per gradi: verrà istituita ogni anno una classe, a cominciare dalla prima classe del corso preparatorio.

Art. 41.

Fino a quando non sarà completo il corso preparatorio, non si procederà alla nomina di insegnanti stabili e si provvederà all'insegnamento mediante incaricati.

Art. 42.

Fino a quando non sarà istituito il convitto che deve essere annesso alla madrasa, le funzioni amministrative contabili saranno esercitate dalla amministrazione degli Auqaf es-Sur.

Art. 43.

Le norme relative allo stato economico e giuridico del personale insegnante, quelle relative alla istituzione del convitto e del personale ad esso addetto, quelle relative all'applicazione del presente ordinamento saranno approvate con decreti del Governatore generale, su proposta del Comitato amministrativo della madrasa, inteso il parere del Regio soprintendente scolastico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
MUSSOLINI.

ALLEGATO.

Pianta organica del personale insegnante.

Scech della madrasa, incaricato con indennità annua di L. 6000.

Insegnanti del corso preparatorio:

un professore stabile di religione, logica e morale con stipendio di L. 9000;
un professore stabile di lingua araba, storia e geografia con stipendio di L. 9000;
un professore stabile di aritmetica, geometria e computisteria, nozioni di scienze e d'igiene con stipendio di L. 9000;
un professore incaricato di lingua italiana, retribuito con L. 350 annue per ogni ora settimanale di lezione;
un professore incaricato di calligrafia, retribuito con L. 200 annue per ogni ora settimanale di lezione.

Insegnanti del corso medio:

un professore stabile di religione con stipendio di L. 12.000;
due professori stabili di lingua araba, storia e geografia con stipendio di L. 12.000;
un professore stabile di aritmetica, geometria e computisteria, nozioni di scienze e di igiene, con stipendio di L. 12.000;
un professore incaricato di lingua italiana;
un professore incaricato di elementi di pedagogia e di didattica;
un professore incaricato di elementi di diritto musulmano e di procedura giudiziaria, retribuiti ciascuno con L. 350 annue per ogni ora settimanale di lezione;
un professore incaricato di calligrafia, retribuito con L. 200 annue per ogni ora settimanale di lezione.

Insegnanti del corso superiore:

due professori stabili di materie religiose e giuridiche, con stipendio di L. 15.000;
un professore stabile di eloquenza, con stipendio di L. 15.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1366.
Modifiche allo statuto della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, che stabilisce l'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, che approva lo statuto della Regia accademia navale, modificato dai Regi decreti 3 agosto 1930, n. 1360, 28 agosto 1931, n. 1176, 28 luglio 1932, n. 1277, 5 giugno 1933, n. 799, e 28 febbraio 1935, n. 361;
Sentito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo statuto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, e sue successive modificazioni, sono apportate le varianti stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I commi 2 e 3 dell'art. 9 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« I titoli di studio valevoli per l'ammissione ai concorsi alla prima classe della Regia accademia navale sono quelli richiesti per l'ammissione alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed alle Scuole di ingegneria. Per i corsi allievi ufficiali di vascello valgono anche i titoli richiesti per l'ammissione alle facoltà di scienze economiche e commerciali a termini dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592) ».

Art. 3.

All'art. 11 sono apportate le seguenti varianti:

1ª variante. — Il n. 10 del 1° comma è così modificato: « disegno di ornato, di architettura e di macchine ».

2ª variante. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli allievi che, avendo conseguita la maturità classica o scientifica, supereranno gli esami di profitto di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 10 potranno sostenere gli esami del biennio propedeutico previsti dall'art. 161 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1935-XIII, n. 1367.
Dichiarazione formale dei fini di n. 28 Confraternite della provincia di Ancona.

N. 1367. R. decreto 18 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Ancona:

1. Casteldemilio - Venerabile confraternita della Morte;
2. Casteldemilio - Venerabile confraternita del SS. Sacramento;
3. Casteldemilio - Venerabile confraternita del SS. Rosario;
4. Agugliano - Confraternita del SS. Rosario;
5. Agugliano - Venerabile confraternita di San Bernardino;
6. Massignano - Confraternita del SS. Sacramento;
7. Ancona - Confraternita del SS. Sacramento delle Grazie;
8. Pietralacroce - Confraternita del SS. Sacramento, Spirito Santo e del Rosario;
9. Gallignano di Ancona - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
10. Varano - Confraternita del SS. Sacramento;
11. Montacuto - Venerabile confraternita del SS. Sacramento;
12. Poggio (frazione Ancona) - Confraternita del SS. Sacramento;
13. Paterno di Ancona - Confraternita del SS. Sacramento;
14. Castelferretti - Confraternite riunite del SS. Sacramento e Rosario;
15. Montagnolo - Confraternita del SS. Sacramento;
16. Ancona - Confraternita di Santo Stefano Protomartire;
17. Barbara - Confraternita di Santa Barbara;
18. Barbara - Confraternita del SS. Sacramento;
19. Belvedere-Ostrense - Confraternita del SS. Sacramento;
20. San Germano di Camerano - Confraternita del SS. Sacramento;
21. Castelbellino - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
22. Castelcolonna - Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario;
23. Castelleone - Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario;
24. Castelfidardo - Confraternita del SS. Sacramento;
25. Castelleone di Suasa - Confraternita del SS. Sacramento;
26. Castelleone di Suasa - Confraternita di Maria SS. Addolorata;
27. Cupramontana - Confraternita della Buona Morte;
28. Moscano di Fabriano - Confraternita del SS. Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 1368.
Approvazione dello statuto organico del Monte di pietà di Norcia (Perugia).

N. 1368. R. decreto 18 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico del Monte di pietà di Norcia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. 1369.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla Ferrovia Massa Marittima-Follonica Porto.

N. 1369. R. decreto 13 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla ferrovia Massa Marittima-Follonica Porto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1935 - Anno XIII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 giugno 1935-XIII.
Modificazioni agli elenchi dei valichi di frontiera.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto l'art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;

Veduto il proprio decreto in data 30 giugno 1928-VI, col quale furono approvati gli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il pas-

saggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine;

Veduti i successivi decreti 5 maggio 1929-VII, 9 novembre 1929-VIII, 30 giugno 1931-IX, 23 maggio 1932-X, 19 gennaio 1933-XI, 12 febbraio 1933-XI, 3 giugno 1933-XI e 18 giugno 1934-XII, coi quali gli elenchi stessi sono stati modificati;

Ritenuta l'opportunità di aprire al transito anche il valico di frontiera di Bagni di Craveggia;

Decreta:

Agli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine, approvati e modificati con i sopra citati decreti, è aggiunto il valico di Bagni di Craveggia (confine italo-svizzero, provincia di Novara).

Il valico di Bagni di Craveggia sarà aperto al transito delle persone munite di passaporto o di altro documento internazionalmente equipollente e di quelle munite di tessera di frontiera, limitatamente alla stagione estiva.

Roma, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

(2879)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1935-XIII.
Nuovo orario per le Borse valori del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, che demanda al Ministro per le finanze di stabilire l'orario unico continuativo per tutte le Borse valori ed i giorni dei riporti, risposta premi compensazione e liquidazione mensile;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1925, n. 1748, sull'orario delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1934 sul calendario delle Borse valori per il 1935;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1010, sull'istituzione del Sabato Fascista;

Vista la lettera 17 luglio 1935, n. 3437, della Federazione nazionale fascista degli agenti di cambio;

Decreta:

Art. 1.

Nei giorni di sabato del mese di ottobre 1935-XIII le Borse valori resteranno chiuse.

Art. 2.

Dal mese di novembre 1935-XIV in poi nei giorni di sabato l'orario unico continuativo, presso tutte le Borse valori, avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore 11,30.

Roma, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di Banzi (Matera) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, comma 3°, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di Banzi fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio del comune di Banzi, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione stessa in data 3 febbraio 1931, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra citate;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con lettera n. 83004 dell'8 luglio 1935;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa agraria di Banzi (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1935-XIII.
Sostituzione del commissario governativo per il Consorzio fra gli agricoltori di Centuripe (Enna).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduta la lettera del 1° giugno 1935-XIII, n. 1410, con la quale S. E. il prefetto di Enna comunica che il rag. Paolo La Vaccara, commissario governativo del Consorzio fra gli agricoltori di Centuripe (Enna), è deceduto;

Veduta la stessa lettera con la quale S. E. il prefetto di Enna propone per la nomina a commissario il dott. Santino Verna;

Decreta:

In sostituzione del rag. Paolo La Vaccara è nominato commissario governativo del Consorzio fra gli agricoltori di

Centuripe (Enna) il signor dott. Santino Verna, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2872)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4205-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Lussich vedova Giuseppina di Eugenio nata Scala, nata a Rozzo il 31 marzo 1873 e residente a Trieste, via Belpoggio n. 5, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Emilia fu Giacomo, nata il 28 luglio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13567)

N. 11419-4206-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luksich Carlo fu Matilde, nato a Trieste il 10 settembre 1896 e residente a Trieste, via Settefontane, 65, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Clementina Devit di Guerrino, nata il 23 luglio 1896, moglie;
2. Liliana di Carlo, nata il 21 agosto 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13568)

N. 11419-4207-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luksich Giovanni di Biagio, nato a Pisino l'11 ottobre 1908 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 18, è restituito nella forma italiana di « Lussi »

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13569)

N. 11419-4208-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Luxich Mercede fu Andrea, nata a Trieste il 28 ottobre 1877 e residente a Trieste, via Giulia n. 15, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13570)

N. 11419-587

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, estes a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decret 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Babich fu Antonio ved. Kociancic nata a Muggia il 10 settembre 1885 e residente a S. Dorligo della Valle, n. 148, sono restituiti nella forma italiana di « Balbi e Canziani ».

Il cognome « Canziani » viene esteso pure ai seguenti suoi famigliari:

1. Vito fu Andrea, nato il 25 maggio 1910, figlio;
2. Giuseppe fu Andrea, nato il 2 aprile 1913, figlio;
3. Maria fu Andrea, nata il 6 giugno 1917, figlia;
4. Giacomo fu Andrea, nato il 23 luglio 1875, cognato.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13601)

N. 11419-588

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Pangerc fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle, 18 giugno 1884 e residente a S. Dorligo della Valle n. 145, è restituito nella forma italiana di « Pancrazi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pietro di Pietro, nato il 4 marzo 1885, figlio;
2. Giovanni di Pietro, nato il 27 marzo 1890, figlio;
3. Maria nata Pecar di Matteo, nata il 7 aprile 1894, nuora;
4. Augusto di Pietro, nato il 10 gennaio 1912, nipote;
5. Maria di Pietro, nata il 9 novembre 1914, nipote;
6. Luigia di Pietro, nata il 10 aprile 1922, nipote;
7. Francesco di Pietro, nato il 28 settembre 1925, nipote;
8. Albino di Pietro, nato il 4 marzo 1927, nipote;
9. Sofia di Pietro, nata il 19 maggio 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13602)

N. 11419-589

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kocjan di Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 21 novembre 1898, e residente a S. Dorligo della Valle n. 166, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria n. Prasel di Giacomo, nata il 5 febbraio 1900, moglie;
2. Maria Carolina di Giovanni, nata il 22 aprile 1926, figlia;
3. Rosa Maria di Giovanni, nata il 4 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13603)

11419-590

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kocjan fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle, il 17 marzo 1871 e residente a S. Dorligo della Valle, n. 147, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna n. Vodopicev fu Giovanni, nata il 17 aprile 1870, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 7 dicembre 1905, figlia;
3. Ernesto di Giovanni, nato il 12 febbraio 1909, figlio;
4. Angelo di Giovanni, nato il 27 luglio 1912, figlio;
5. Maria nata Samec di Giuseppe, nata il 5 novembre 1907, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13604)

N. 11419-591

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Rosnik ved. Svab, nata a Decani (Capodistria), il 16 febbraio 1872 e residente a S. Dorligo della Valle, n. 152, è restituito nella forma italiana di « Savi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio fu Antonio, nato il 19 maggio 1897, figlio;
2. Paola fu Antonio, nata il 2 febbraio 1904, figlia;
3. Lodovico fu Antonio, nato l'11 marzo 1906, figlio;
4. Emilio fu Antonio, nato il 19 maggio 1908, figlio;
5. Emilia fu Antonio, nata il 1° giugno 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13605)

N. 11419-592

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kocjancic fu Giuseppe, nato a Hrastolie, il 15 gennaio 1896 e residente a S. Dorligo della Valle, n. 159, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna n. Veljak di Giovanni, nata il 6 ottobre 1896, moglie;
2. Daniele di Giuseppe, nato il 15 novembre 1920, figlio;
3. Maria Daniza di Giuseppe, nata il 21 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13606)

N. 11419-607.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Maria Slavec fu Giovanni ved. Prasel, nata a S. Dorligo della Valle il 5 novembre 1862 e residente a S. Dorligo della Valle n. 220, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13621)

N. 11419-608.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kociancic fu Pietro, nato a S. Dorligo della Valle il 1° marzo 1883 e residente a S. Dorligo della Valle n. 222, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Giovanni, nata il 1° dicembre 1885, moglie;
2. Raffaele di Giuseppe, nato il 16 ottobre 1911, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 14 marzo 1915, figlio;
4. Federico di Giuseppe, nato l'11 febbraio 1917 figlio;
5. Vita Maria di Giuseppe, nata il 2 agosto 1915, figlia;
6. Susana di Giuseppe, nata il 10 agosto 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13622)

N. 11419-609.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gropaic fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 6 maggio 1877 e residente a Crogole (S. Dorligo della Valle), è restituito nella forma italiana di « Groppazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 12 novembre 1903, figlio;
2. Mario di Giuseppe, nato il 16 agosto 1905, figlio;
3. Leonardo di Giuseppe, nato il 1° ottobre 1913, figlio;
4. Maria fu Giuseppe, nata il 6 settembre 1870, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13623)

N. 11419-610.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kociancic fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 19 settembre 1879 e residente a Crogole n. 11, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria n. Strani fu Andrea, nata il 2 aprile 1880, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 23 marzo 1907, figlio;
3. Giustina di Giovanni, nata il 16 aprile 1911, figlia;
4. Daniele di Giovanni, nato il 30 marzo 1913, figlio;
5. Giovanni Vittorio di Giovanni, nato il 19 novembre 1919, figlio;
6. Romano di Giovanni, nato il 28 novembre 1921, figlio;
7. Antonio fu Giovanni, nato il 27 marzo 1887, fratello;
8. Carlo fu Giovanni, nato il 20 agosto 1892, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13624)

N. 11419-611.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Orsola Kociancic fu Pietro ved. Jereg, nata a S. Dorligo della Valle il 12 ottobre 1885 e residente a Crogole n. 19, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria di Orsola, nata il 23 marzo 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13625)

N. 11419-612.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Kocevar vedova Strani, nata a S. Dorligo della Valle il 16 novembre 1883 e residente a Crogole n. 20, è restituito nella forma italiana di « Cocevari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13626)

N. 11419-4234-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lusnik Giuseppe fu Giuseppe, nato a Gorizia il 29 ottobre 1881 e residente a Trieste, via Concordia n. 19, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Sirok di Andrea, nata il 2 gennaio 1881, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 18 febbraio 1911, figlio;
3. Umberto di Giuseppe, nato il 2 dicembre 1913, figlio;
4. Silvia di Giuseppe, nata il 19 febbraio 1920, figlia

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13627)

N. 11419-4217-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Lucich Rosa fu Nicolò, nata a Trieste il 23 giugno 1884 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 15, è restituito nella forma italiana di « Luci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna di Rosa, nata il 1° novembre 1919, figlia;
2. Edoardo di Rosa, nato il 21 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13628)

N. 11419-4218-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Lucich Angela fu Stefano, nata a Trieste il 10 settembre 1860 e residente a Trieste, via San Cipriano n. 5, è restituito nella forma italiana di « Luci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13629)

N. 11419-4219-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucich Vittorio di Giovanni, nato a Fiume il 14 aprile 1896 e residente a Trieste, via Crispi, 39, è restituito nella forma italiana di « Luci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cesira Goia di Giuseppe, nata il 3 novembre 1897, moglie;
2. Vilma di Vittorio, nata l'11 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13630)

N. 11419-17.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ferletic fu Giovanni, nato a Doberdò del Lago il 26 gennaio 1903 e residente a Doberdò del Lago, via Trieste n. 90, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Frandolig in Ferletic di Vittorio, nata il 19 settembre 1905, moglie;
2. Vanda di Giuseppe, nata il 28 dicembre 1926, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 3 agosto 1928, figlio;
4. Elda di Giuseppe, nata il 15 luglio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13681)

N. 11419-18.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Gergolet fu Giuseppe ved. Ferletic, nata a Doberdò del Lago il 3 maggio 1865 e residente a Doberdò del Lago, via Trieste n. 90, sono restituiti nella forma italiana di « Gregoretti » e « Ferletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13682)

N. 11419-19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ferfolja fu Stefano, nato a Doberdò del Lago il 10 gennaio 1885 e residente a Doberdò del Lago, via Bonetti n. 46, è restituito nella forma italiana di « Ferfoglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Zuzic in Ferfolja di Stefano, nata il 15 dicembre 1888, moglie;
2. Carolina di Giuseppe, nata il 1° dicembre 1915, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 6 giugno 1918, figlio;
4. Carlo di Giuseppe, nato il 14 giugno 1920, figlio;
5. Eugenio di Giuseppe, nato il 24 ottobre 1922, figlio;
6. Maria di Giuseppe, nata l'8 settembre 1925, figlia;
7. Rosina di Giuseppe, nata il 3 marzo 1928, figlia;
8. Mario di Giuseppe, nato il 18 agosto 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13683)

N. 11419-20.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Ghergolet fu Andrea, nato a Doberdò del Lago il 22 gennaio 1877 e residente a Doberdò del Lago, via Andreani n. 53, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gioseffa Soban in Ghergolet fu Stefano, nata il 12 agosto 1871, moglie;
2. Giuseppe di Andrea, nato il 5 novembre 1908, figlio;
3. Agostino di Andrea, nato il 12 luglio 1910, figlio;
4. Luigi di Andrea, nato il 28 aprile 1903, figlio;
5. Apollonia fu Stefano, nata il 16 febbraio 1847, suocera.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13684)

N. 11419-21.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Gergolet di Antonio, nato a Doberdò del Lago il 26 luglio 1902 e residente a Doberdò del Lago, piazza S. Martino n. 118, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cristina Lacovig in Gergolet di Andrea, nata il 16 marzo 1908, moglie;
2. Ermanno di Andrea, nato il 23 febbraio 1929, figlio;
3. Luigi di Andrea, nato il 17 novembre 1930, figlio;
4. Cirillo di Andrea, nato il 14 dicembre 1932, figlio;
5. Metodio di Andrea, nato il 14 dicembre 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13685)

N. 11419-22.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Gergolet fu Giovanni, nato a Doberdò del Lago il 15 febbraio 1865 e residente a Doberdò del Lago, via Trieste n. 88, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni di Andrea, nato il 27 giugno 1901, figlio;
2. Carolina Gergolet nata Ferlettic fu Antonio, nata il 19 agosto 1904, nuora;
3. Eduardo di Giovanni, nato il 20 febbraio 1926, nipote;
4. Ermanno di Giovanni, nato il 13 marzo 1928, nipote;
5. Andrea di Giovanni, nato il 13 marzo 1930, nipote;
6. Giuseppe di Giovanni, nato il 13 aprile 1932, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13686)

N. 11419-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Ghergolet fu Giuseppe, nato a Doberdò del Lago il 3 agosto 1875 e residente a Doberdò del Lago, via Andreani n. 52, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Laurencich in Ghergolet fu Francesco, nata il 28 febbraio 1875, moglie;
2. Maria di Andrea, nata il 21 marzo 1900, figlia;
3. Eugenia di Andrea, nata il 13 giugno 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13687)

N. 11419-23-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Laurencich di Francesco, nata a Doberdò del Lago il 14 novembre 1927 e residente a Doberdò del Lago, via Andreani n. 52, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(13688)

N. 11419-24.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Gergolet fu Michele, nato a Doberdò del Lago il 7 settembre 1883 e residente a Doberdò del Lago, via Trieste n. 38, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Jarz in Gergolet fu Stefano, nata il 4 settembre 1889, moglie;
2. Giuseppe di Andrea, nato il 24 marzo 1910, figlio;
3. Maria di Andrea, nata il 5 marzo 1919, figlia;
4. Olga di Andrea, nata il 27 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13689)

N. 11419-25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Gergolet di Andrea, nato a Doberdò del Lago il 5 ottobre 1896 e residente a Doberdò del Lago, via del Lago n. 65, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Gergolet in Gergolet fu Andrea, nata il 24 dicembre 1896, moglie;
2. Milena di Andrea, nata il 17 maggio 1922, figlia;
3. Sofia di Andrea, nata il 4 ottobre 1923, figlia;
4. Maria di Andrea, nata il 23 agosto 1925, figlia;
5. Ludmilla di Andrea, nata il 12 agosto 1927, figlia;
6. Albina di Andrea, nata il 26 ottobre 1928, figlia;
7. Giuseppe di Andrea, nato il 5 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13690)

N. 11419-28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gergolet fu Giovanni, nato a Doberdò del Lago il 15 giugno 1893 e residente a Doberdò del Lago, via Trieste n. 32, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Pahor in Gergolet di Mattia, nata il 10 dicembre 1893, moglie;
2. Bruno di Antonio, nato il 24 dicembre 1920, figlio;
3. Maria di Antonio, nata il 27 dicembre 1925, figlia;
4. Giuseppe di Antonio, nato il 4 settembre 1928, figlio;
5. Vida di Antonio, nata l'11 febbraio 1931, figlia;
6. Albina di Antonio, nata il 21 dicembre 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13693)

N. 11419-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gergolet fu Stefano, nato a Doberdò del Lago il 29 luglio 1897 e residente a Doberdò del Lago, via Trieste n. 57, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Luigia Laurencic in Gergolet di Stefano, nata il 14 maggio 1897, moglie;
2. Alberto di Antonio, nato il 28 novembre 1922, figlio;
3. Maria di Antonio, nata il 21 novembre 1924, figlia;
4. Giuseppe di Antonio, nato il 6 dicembre 1928, figlio;
5. Ida di Antonio, nata il 17 febbraio 1931, figlia;
6. Alma di Antonio, nata il 17 febbraio 1931, figlia;
7. Luigia fu Giuseppe, nata il 7 maggio 1913, nipote;
8. Carlo fu Giuseppe, nato l'8 dicembre 1909, nipote;
9. Milena di Antonio, nata il 3 gennaio 1933, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13694)

N. 11419 4237-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio fu Giovanni, nato a Paugnano il 19 agosto 1872 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Superiore, 160, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13695)

N. 11419-4238-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciach Felice di Michele, nato a Trieste il 7 maggio 1903 e residente a Trieste, S. Sabba, 374, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Cendach di Giacomo, nata il 16 febbraio 1902, moglie;
2. Lino di Felice, nato il 9 novembre 1925, figlio;
3. Nerina di Felice, nata il 21 aprile 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13696)

11419-4243-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cijak Francesca di Antonio, nata a Crussevizza il 24 aprile 1882 e residente a Trieste, via Caprin, 18, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ada di Francesca, nata il 25 gennaio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13701)

N. 11419-4244-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijak Francesco di Stefano, nato a Sutta il 30 novembre 1877 e residente a Trieste, via della Tesa n. 56, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Agnese Vehoves di Giovanni, nata il 6 gennaio 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13702)

N. 11419-4245-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Ciac ved. Maria fu Adolfo nata Marz, nata a Radmannsdorf il 5 settembre 1878 e residente a Trieste, S. Maria Madd. inf. n. 72, sono restituiti nella forma italiana di « Ciacchi » e « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi fu Antonio, nato il 9 settembre 1910, figlio;
2. Alma fu Antono, nata il 12 dicembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13703)

N. 11419-4246-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciac Andrea fu Andrea, nato a Trieste il 21 ottobre 1885 e residente a Trieste, Piano S. Anna, 227, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13704)

N. 11419-4247-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciac Francesco di Francesco, nato a Trieste il 22 gennaio 1896 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inferiore 529, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Antoncic di Mattia, nata il 16 settembre 1905, moglie.
2. Severina di Francesco, nata il 19 febbraio 1923, figlia;
3. Danilo di Francesco, nato il 9 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13705)

N. 11419-4248-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciac Francesco fu Tommaso, nato a Treste il 19 marzo 1958 e residente a Trieste, via Broletto, n. 30, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Cedilnik fu Francesco, nata il 12 agosto 1894, seconda moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13706)

N. 11419-4249-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciac Francesco fu Antonio, nato a Grossana il 22 marzo 1859 e residente a Trieste, Ponte Santa Anna, 979, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca di Francesco, nata il 23 settembre 1896, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13707)

N. 11491-4250-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cac Antonio fu Antonio, nato a Trieste il 20 aprile 1869 e residente a Trieste, Poggi S. Anna n. 921, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Luigia Qjak di Andrea, nata il 25 agosto 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13708)

N. 11419-4251-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cac Antonio fu Andrea, nato a Trieste l'11 gennaio 1887 e residente a Trieste, Piano S. Anna, 154, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Santina Iurievcic fu Antonio, nata il 1° novembre 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13709)

N. 11419-4252-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cac Antonio di Antonio, nato a Trieste il 25 luglio 1893 e residente a Trieste, Poggi S. Anna, 921, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Maver di Lorenzo, nata il 25 agosto 1897, moglie;
2. Guarrino di Antonio, nato il 19 ottobre 1921, figlio;
3. Livia di Antonio, nata il 19 marzo 1923, figlia;
4. Silverio di Antonio, nato il 6 agosto 1926, figlio;
5. Maria di Antonio, nata il 2 febbraio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13710)

N. 11419-4253-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cac Anna Maria fu Andrea, nata a Trieste il 18 luglio 1897 e residente a Trieste S. Maria Madd. Inf. 805, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lidia di Anna Maria, nata il 14 maggio 1919, figlia;
2. Bruno di Anna Maria, nato il 17 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13711)

N. 11419-4254-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cac Francesco di Giovanni, nato a Trieste il 14 agosto 1898 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inferiore, 916, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Gombach di Giusepe, nata il 15 dicembre 1900, moglie;
2. Luciana di Francesco, nata il 31 agosto 1921, figlia;
3. Valeria di Francesco, nata l'11 maggio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13712)

N. 11419-4255-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Antonio fu Giovanni, nato a Lonche il 1° febbraio 1882 e residente a Trieste, Guardiella, 1418, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Saksida di Antonio, nata il 16 novembre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13813)

N. 11419-4256-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ziak Francesco fu Giorgio, nato a Trieste il 16 aprile 1883 e residente a Trieste, via del Prato, n. 7, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13714)

N. 11419-4257-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zach Eugenio fu Giovanni, nato a Pirano il 28 agosto 1871 e residente a Trieste, via F. Saverio n. 95, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amelia Pressach di Maria, nata il 28 novembre 1870, moglie;
2. Giorgio di Eugenio, nato il 25 febbraio 1900, figlio;
3. Cesare di Eugenio, nato il 23 giugno 1903, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13715)

N. 11419-25391.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Prelec di Giuseppe, nato a Trieste, il 19 febbraio 1911 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1263, presso Castellano, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Prelec è ridotto in « Perelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII.

Il prefetto: TIENGO.

(13750)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 23 luglio 1935, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini.

(2885)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 23 luglio 1935-XIII alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1935, n. 788, che provvede all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e Fiume, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1935-XIII.

(2886)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 1.)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	363499	6300 —	Griffa *Cesare* fu Cesare, dom. a Milano, ipotecata.	Griffa *Francesco-Cesare* fu Cesare, dom. a Milano, ipotecata.
Cons. 3,50 % (1906)	267832	112 —	Della Chiesa di Cervignasco *Felicita* fu Carlo, vedova di Curlo Marcello e Curlo Emilia e Faustino fu Marcello, l'Emilia nubile, tutti eredi indivisi del detto Marcello Curlo, dom. in Torino, col vincolo di riversibilità ed usufrutto a Nigra *Serafina* fu Giovanni.	Della Chiesa di Cervignasco e *Trivero Giuseppa-Maria-Felicita Delfina-Geltrude* fu Carlo, vedova di Curlo Marcello e Curlo Emilia e Faustino fu Marcello Curlo, la Emilia nubile, tutti eredi indivisi del detto Marcello Curlo, dom. a Torino, col vincolo di riversibilità ed usufrutto a Nigra *Domenica-Maria-Maddalena-Serafina* fu Giovanni.
3,50 % Redimibile	414875	126 —	*Sansone* Amedeo di Michele, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	*Sanzone* Amedeo di Michele, minore ecc., come contro.
»	195423	224 —	Bergamini Cristina, *Vincenzo* e Filomena fu Ermete, minori sotto la p. p. della madre Cipriano Elvira fu Gennaro, vedova di Bergamini Ermete, dom. a Lugnano in Teverina (Perugia).	Bergamini Cristina, *Vincenza* e Filomena fu Ermete, minori ecc., come contro.
Cons. 5 %	128484	20 —	Montemaggi Anelina di *Luigi*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bellaria, frazione di Rimini (Forlì), con usufrutto vitalizio a Montemaggi *Luigi* fu Giuseppe, dom. a Bellaria, frazione di Rimini (Forlì).	Montemaggi Anelina di *Salvatore-Luigi*, minore ecc, come contro, con usufrutto vitalizio a Montemaggi *Salvatore-Luigi* ecc., come contro.
3,50 % Redimibile	13510	52,50	Tremante *Carmela* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Russo Maria-Giuseppa fu Crescenzo, dom. a Napoli.	Tremante *Maria-Carmina* fu Nicola, minore ecc., come contro.
»	226096	259 —	Rivaro Renata di *Antonio*, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Rivaro *Antonio* fu Antonio, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	Rivaro Renata di *Giovanni-Antonio*, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Rivaro Giovanni-Antonio fu Antonio, dom. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	710488	52,50	Fioravanti Andreina fu Carlo, *nubile*, dom. a Mazzanabigli (Pavia).	Fioravanti Andreina fu Carlo, *minore*, ecc., come contro.
3,50 % Redimibile	72667	1442 —	D'Agostino *Annita* di Salvatore, moglie di Marseglia Natale di Vincenzo, dom. in Acireale (Catania) vincolata.	D'Agostino *Maria-Anna* di Salvatore, moglie, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 3,50 % (1906)	20348	35 —	Bava *Leonardo* fu Antonio, dom. a Bagnasco (Cuneo).	Bava *Vincenzo-Leonardo* fu Antonio, dom. come contro.
»	203688	35 —		
»	203691	17,50		
3,50 % Redimibile	292774	2730 —	Vaira Tommaso, Vaira Antonio, Vaira Raffaele di Antonio minori sotto la p. p. del padre, dom. a Foggia, con usufrutto vitalizio a Simone *Maria-Grazia* fu Pasquale, vedova Triventi, dom. a Candela (Foggia).	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Simone *Grazia* fu Pasquale, ved. ecc., come contro.
»	292773	2730 —		
»	292772	2733,50		

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	262255	1687 —	Amerio *Mariuccia* di Andrea, moglie di *Peruzzini Adolfo;* Amerio Anna e *Giovanni* di Andrea, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torino, eredi indivisi di Torta Anastasia fu Francesco, moglie di Torta Giovanni e prole nascitura di Torta Anna fu Giuseppe, moglie di Amerio Andrea.	Amerio *Maria* o *Mariuccia* di Andrea, moglie di *Pirozzini Romeo;* Amerio *Alfonso*, Anna e *Giovanna* di Andrea, minori ecc., come contro.
»	159542	87,50	*De Agostini Matilde* di Antonio, ved. di Guglielmino *Pietro*, dom. a Corniolero, frazione del comune di Viù (Torino).	*Deagostini Maria-Matilde* di Antonio, vedova di Guglielmino *Pierino-Antonio-Andrea-Bernardo*, dom. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	798816	70 —		
3,50 % Redimibile	408070	875 —	*Diamante Marina* fu *Angelo-Maria*, vedova Ippoliti, dom. a Laurino (Salerno).	*Marino Diamante* fu *Angelamaria*, vedova, ecc. come contro.
Buono tesoro novennale 1ª Serie (1934)	485	Cap. 6000 —	Reggiani *Bruno*, Ada ed Arturo fu Pietro, minori sotto la tutela di Avanzini Fortunato fu Alberto.	Reggiani *Brenno-Gaetano*, Ada ed Arturo fu Pietro, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	753534	1578,50	Manganaro Gaetanina fu Domenico, moglie di Mariotti *Mario-Giuseppe*, dom. in Ascoli Piceno, vincolata.	Manganaro Gaetanina fu Domenico, moglie di Mariotti *Giuseppe*, dom. come contro. vincolata.
Cons. 5 %	508571	350 —	Idra Osvaldo fu Amilcare, dom. a Campobasso; con usufrutto vitalizio a D'Ettore *Orsola* fu Domenico, dom. a Campobasso.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a D'Ettore *Maria-Orsola* fu Domenico.
»	523902	350 —	D'Ettore Daniele fu Domenico, dom. a Campobasso; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
Prestito Naz. 4,50 %	10652	22,50	Silenzi *Maurizio* di *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Silenzi *Tommaso-Maurizio* di *Giovanni* o *Giovanni Battista*, minore ecc., come contro.
3,50 % Redimibile	25525	1204 —	Pallarino *Vittorio* fu Giuseppe, dom. a Genova, ipotecate.	Pallarino *Carlo-Luigi-Vittorio* fu Giuseppe, dom. a Genova, ipotecate.
»	121428	245 —		
»	125695	892,50		
»	285203	525 —	Baralis *Enrico* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Cargnino Marianna, dom. a Torino.	Baralis *Enrica* fu Antonio, minore ecc., come contro.
»	436463	350 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2753)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Consorzio Baccalari e affini, con sede in Napoli, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarato sciolto ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2865)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti al concorso a posti di medici condotti.

Il termine per la presentazione delle domande del concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1935-XIII, è prorogato dal 31 luglio al 30 agosto 1935-XIII.

Varianti al concorso a posti di ufficiali sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1935-XIII, è prorogato dal 31 luglio al 30 agosto 1935-XIII.

p. *Il prefetto*: PACE.

(2874)

Varianti al concorso a posti di veterinario condotto.

La Regia prefettura di Foggia comunica che il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti dei candidati ai concorsi per i posti di veterinario condotto dei comuni di Ascoli Satriano, S. Paolo Civitate e Trinitapoli, già fissato al 31 luglio, è prorogato al 30 agosto 1935-XIII.

p. *Il prefetto*: PACE.

(2875)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Concorso a posti di sanitario condotto.

Il Prefetto della provincia di Parma rende noto che, con decreto 25 maggio 1935, è stato indetto un pubblico concorso ai seguenti posti di sanitario condotto, vacanti nella provincia al 30 aprile 1935.

a) *Medici condotti*:

1. Collecchio (capoluogo), stipendio lordo L. 9500.
2. Collecchio (Gaiano), stipendio lordo L. 9500.
3. Fidenza (Castine dei Marchesi), stipendio lordo L. 9500.
4. Medesano (capoluogo), stipendio lordo L. 9500.
5. Soragna (1° reparto), stipendio lordo L. 9500.
6. Terenzo (condotta unica), stipendio lordo L. 10.000.
7. Trecasali (capoluogo), stipendio lordo L. 9500.
8. Vigatto (condotta unica), stipendio lordo L. 9500.
9. Zibello (capoluogo), stipendio lordo L. 9500.

b) *Veterinario condotto*:

Comune di Mezzani, stipendio lordo L. 6500.

c) *Levatrici condotte*:

1. Cortile S. Martino (1° reparto), stipendio lordo L. 3000.
2. S. Lazzaro Parmense (2ª condotta), stipendio lordo L. 3000.
3. S. Pancrazio Parmense (capoluogo), stipendio lordo L. 3000.
4. Soragna (capoluogo), stipendio lordo L. 3000.

Parma, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

IL PREFETTO.

(2876)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione ordinaria nella Sezione maschile del Pio Istituto sordo-muti di Pavia.

Le domande, coi seguenti documenti debitamente legalizzati, dovranno essere presentate all'Istituto non più tardi del 15 agosto 1935-Anno XIII, in carta libera, dichiarando lo scopo della beneficenza:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo il questionario che si trasmetterà non appena sia notificato a questo Istituto la presenza nel Comune, di sordo-muti nell'età dell'obbligo scolastico;

3° certificato di subita vaccinazione e rivaccinazione, vidimato dal podestà;

4° stato di famiglia con indicazione dell'età, professione e condizione economica di ciascun membro.

5° obbligazione dei parenti, del Comune o di qualche Opera pia di versare un contributo annuo a sensi dell'art. 48, 2° comma, del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995;

6° titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali del concorrente.

A sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, l'età di ammissione è fissata all'ottavo anno per l'istruzione regolare; si fa però invito alle Amministrazioni comunali ed alle Direzioni didattiche, di segnalare a questo Istituto i bambini e le bambine che, giunti al sesto anno di età, non possono essere ammessi alle Scuole comuni per difetto parziale o totale di udito o di loquela.

Nella seconda quindicina di settembre i concorrenti saranno chiamati presso l'Istituto per essere assoggettati alla visita di constatazione delle condizioni fisiche e della idoneità all'istruzione.

Per maggiori schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria od alla direzione dell'Istituto (corso Garibaldi, 69).

Pavia, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII

Il presidente: dott. ing. FILIPPO POZZI.

Il direttore: prof. FEDERICO MONTORZI.

Il segretario: rag. ENEA GIORGI.

(2774)

MINISTERO DELLA MARINA

Graduatoria del concorso a 4 posti di applicato nel ruolo della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, integrazioni, variazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1390, col quale sono stati approvati i ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti l'11 stesso mese al registro n. 22 Marina mercantile, foglio n. 45, col quale venne indetto un concorso per esami a quattro posti di applicato in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo d'ordine del personale della Direzione generale della marina mercantile;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice, nominata col proprio decreto 22 aprile 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese al registro n. 23 Marina mercantile, foglio n. 65, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso indetto col sopracitato decreto del 2 gennaio 1935-XIII a quattro posti di applicato in prova nel ruolo del personale d'ordine della Direzione generale della marina mercantile:

1. Padovani Grazia	punti	16
2. Vogelsang Ugo	»	15,58
3. Coletti Marcella	»	15,25
4. Lupi Lucio	»	14,91
5. Petrucci Mario	»	14,625
6. Romano Antonio	»	13

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto presente l'ultimo comma dell'art. 2 del bando di concorso per il quale non può conferirsi alle donne un numero di posti superiore al quarto di quelli messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine appresso indicato, i candidati:

1. Padovani Grazia.
2. Vogelsang Ugo.
3. Lupi Lucio.
4. Petrucci Mario.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Coletti Marcella.
2. Romano Antonio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2831)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in S.P.E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 387, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto approvate con decreto ministeriale 20 luglio 1930-X, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 889, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928-VI, n. 371, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il numero dei posti messi a concorso sarà stabilito successivamente, sulla base dei posti di ruolo di ufficiali subalterni, che dovranno essere raggiunti al 31 dicembre 1935 e del gettito che daranno le altre fonti di reclutamento di cui all'articolo 2 ed all'articolo 3, n. 2, lettera b), e n. 3, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quali risultano modificati dal R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36.

I programmi di esame risultano dagli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare:

a) i subalterni di complemento della rispettiva arma, in congedo od in servizio, che abbiano due anni di anzianità da ufficiale al 1° ottobre p. v. e che siano in possesso di uno dei titoli di studio specificati nel successivo art. 3, n. 8;

b) i subalterni di complemento della rispettiva arma in servizio nelle colonie, che abbiano compiuto o vengano a compiere entro il 1° ottobre p. v. almeno cinque anni di effettivo servizio militare, dei quali non meno di due nelle colonie col grado di ufficiale. Per tali subalterni il servizio, come sopra prestato, sarà considerato titolo sufficiente, indipendentemente dal titolo di studio eventualmente posseduto, per poter prendere parte al concorso suddetto;

I concorrenti tutti non debbono aver oltrepassato il 28° anno di età alla data del presente decreto.

Per i concorrenti che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6 diretta al Ministero della guerra, presentandola, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente

decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune;

3° certificato in carta da bollo da L. 4 attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato e deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, e deve contenere l'attestazione se vi sia stata o non interruzione.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato direttamente dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito solo se l'iscrizione è anteriore al 28 ottobre 1922;

4° certificato di penalità, in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure: se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 4, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4900 nominali, di cui all'art. 4 (sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771) del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e una domanda, in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero della guerra con la quale si chiede l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di coloro che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non abbiano ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non abbiano trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non abbiano ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del podestà dal Prefetto;

8° uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;

— diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

— diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

— diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale;

— diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

— diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

— diplomi di perito minerario rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

9° tutti quegli altri titoli di studio che il concorrente credesse di produrre.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti *successivamente e almeno prima dell'inizio degli esami orali.*

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente alle RR. Accademie di Modena (per gli ufficiali di complemento di fanteria e cavalleria) e di Torino (per quelli di artiglieria e genio) le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengono presentate.

Con le domande, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire alle Accademie:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e delle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di Comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, membri.

Per i concorrenti residenti nelle colonie la commissione per la visita medica sarà composta dal dirigente il servizio sanitario della Colonia (presidente) e da due maggiori o capitani medici (membri). Per quelli residenti nell'Egeo la commissione sarà composta dall'ufficiale superiore dirigente il servizio sanitario dell'Egeo (presidente) e da due ufficiali medici (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

L'esito della visita sarà comunicato agli interessati seduta stante; i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendono chiedere visite di appello, o se vi rinuncino.

Le visite mediche di appello saranno effettuate a Milano, Firenze e Napoli, da tre speciali Commissioni di appello costituite da un generale medico (presidente) e da due ufficiali medici superiori (membri) designati dalla Direzione generale di sanità militare.

I presidenti delle commissioni mediche di appello trasmetteranno d'urgenza i risultati delle visite di cui sopra, direttamente ai Comandi delle Accademie di Modena e di Torino.

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di potere bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente alla autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi da partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa all'Accademia competente unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

f) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *Giornale militare* 1914).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera c) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione all'Accademia interessata.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo negli ultimi giorni del mese di settembre o nei primi giorni del mese di ottobre p. v. presso le sedi dei Comandi di divisione militare e presso i Comandi delle truppe della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dei presidi dell'Egeo.

Le prove orali e l'esame dei titoli avranno luogo presso le Regie Accademie di fanteria e cavalleria (Modena) e di artiglieria e genio (Torino) in epoca che sarà successivamente comunicata.

I concorrenti, che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Saranno costituite due commissioni esaminatrici; una per i concorrenti delle armi di fanteria e cavalleria, l'altra per quelli di artiglieria e genio. Le due commissioni saranno rispettivamente nominate dai comandanti dei corpi di armata di Bologna e Torino, e presiedute l'una dal comandante della Regia Accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria, l'altra dal comandante della Regia accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Ciascuna commissione potrà essere ripartita in sottocommissioni, con norme e modalità che saranno fissate dallo stesso presidente della Commissione.

Per la sorveglianza dei concorrenti durante le prove scritte è nominata, da ciascuno dei Comandi di cui al primo comma del presente articolo, una commissione di vigilanza, composta da 3 a 6 ufficiali, secondo il numero dei concorrenti.

È fatto divieto ai concorrenti di comunicare fra di loro e di consultare libri od appunti di qualsiasi specie. In caso di infrazione la commissione di vigilanza ne riferisce al comando interessato, il quale potrà disporre per l'annullamento del lavoro, informandone il comando dell'accademia interessata.

Il presidente della commissione di vigilanza scrive, in una nota a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località per ogni prova di esame.

Tale nome viene anche scritto dal presidente della commissione suddetta in testa a ciascun lavoro svolto dal candidato. I candidati non possono in alcun modo contrassegnare o firmare il proprio lavoro.

Al termine degli esami la commissione di vigilanza consegna al comando da cui dipende in buste distinte e suggellate:

— i temi svolti dai candidati di fanteria e cavalleria;

— la nota dei candidati suddetti, con i corrispondenti nomi di località;

— i temi svolti dai candidati di artiglieria e genio;

— la nota dei candidati suddetti, con i corrispondenti nomi di località.

Ciascuno dei comandi suddetti trasmette a quelli delle accademie interessate le buste suggellate contenenti i temi svolti dai concorrenti; al comandante dei corpi di armata di Bologna e di Torino, in buste suggellate e personali, le buste con le note dei candidati ed i corrispondenti nomi di località.

I comandanti dei citati corpi di armata trasmettono ai comandanti delle rispettive accademie queste ultime buste, soltanto dopo aver ricevuto l'avviso dai detti comandi, che i lavori sono stati esaminati e definitivamente classificati.

I candidati che nel corso degli esami intendessero rinunziare al concorso ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza.

Art. 6.

I. — Per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ogni componente la Commissione esaminatrice dispone di 30 punti; ai candidati è assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti attribuiti nella prova stessa. La somma delle votazioni ottenute nelle varie prove, divisa per il numero delle prove stesse costituisce il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4.

I candidati che in una prova di esame riportino una votazione inferiore ai 18/30 non sono ammessi alle altre prove.

Perdono il diritto al concorso i candidati che per qualsiasi motivo non si presentino a qualche prova.

II. — I titoli da valutarsi sono i seguenti:

a) il servizio prestato da ufficiale nel Regio esercito;

b) il possesso di titoli di studio superiori a quelli prescritti dal precedente art. 3, n. 8;

c) le votazioni riportate nei titoli di studio comunque presentati.

Per la valutazione complessiva di detti titoli ogni componente della commissione esaminatrice dispone di 30 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente la commissione, divisa per il numero dei votanti, costituisce il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di valutazione di titoli è attribuito il coefficiente uno.

III. — Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplica il punto di esame per il coefficiente 4; il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommano i prodotti e si divide il risultato per 5.

IV. — I Comandi delle Accademie trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) l'elenco generale dei concorrenti col risultato degli esami scritti, orali e pratici e con la graduatoria per arma, allegando le domande e gli altri documenti presentati dai concorrenti.

V. — I concorrenti dichiarati idonei nel concorso, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel limite dei posti disponibili, e sulla base della graduatoria di cui al numero precedente.

Art. 7.

Il Ministero si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse di dover ammettere, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

I comandi delle Accademie, ove lo ritengano, potranno promuovere le preventive determinazioni del Ministero, ai fini delle esclusioni di cui sopra.

Art. 8.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul Giornale militare.

Art. 9.

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo 2, lettera a), saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, fino a ripianamento della metà dei posti messi a concorso, sotto la stessa data in cui vengono nominati sottotenenti gli allievi delle accademie militari che ultimeranno i corsi nel corrente anno e seguiranno, nel rispettivo ruolo, l'ultimo dei provenienti dalle accademie stesse.

I vincitori del concorso di cui al predetto art. 2, lettera b), saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, fino al ripianamento dell'altra metà dei posti messi a concorso, e si accoderanno a quelli di cui alla lettera a).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Esami che debbono sostenere i subalterni di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in S.P.E. di fanteria e cavalleria.

MATERIA D'ESAME	Programmi	Durata dell'esame	Coefficiente	NOTE
Esami scritti				
Cultura storica	A	5 ore	10	
Lingua francese	I	3 »	8	
Esami orali				
Matematica	B	20'	9	
Armi, esplosivi e mezzi chimici	C	20'	9	
Elementi di balistica e tiro	D	20'	9	
Elementi di chimica e fisica	E	20'	8	
Geografia militare	F	20'	9	
Topografia	G	15'	9	
Mezzi tecnici	H	15'	9	
Lingua francese	I	15'	8	
Lingua tedesca (o serba)	L	15'	8	
Esperimenti pratici				
Equitazione	—	25'	10	Per i soli aspiranti all'arma di cavalleria

PROGRAMMA *A*.

CULTURA STORICA.

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliere dal candidato fra tre propostigli) di cultura storica, che verterà sulla storia politico-militare dall'inizio del secolo XVIII ai giorni nostri.

Il candidato dovrà dimostrare di avere:

— sicura conoscenza degli avvenimenti storici principali, sia dal punto di vista storico che militare;

— attitudini al ragionamento e capacità a saper trovare e dedurre, dagli avvenimenti storici, cause ed effetti;

— buona conoscenza della lingua italiana.

PROGRAMMA *B*.

MATEMATICA.

a) *Algebra*.

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenza di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola di Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi di equazioni di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

b) *Geometria*.

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudini sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni.

Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.).

2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - Ortogonalità e parallelismo - Diedri e triedri - Angoloidi - Uguaglianze di figure spaziali - Equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo - parallelogramma - poligoni regolari - cerchio e sue parti - prisma e cilindro - piramide e cono - tronco di piramide e di cono - sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

c) *Trigonometria.*

1. Archi di angoli - Funzioni trigonometriche - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione dei triangoli piani.
Area di un triangolo.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte rispettivamente tra quelle delle parti *a*), *b*), *c*).

PROGRAMMA *C.*

ARMI, ESPLOSIVI E MEZZI CHIMICI.

a) *Armi.*

1. *Nozioni fondamentali* sulle armi da fuoco in genere: proietto, carica, lunghezza di canna, rigatura, resistenza della canna - Armi da fuoco portatili: generalità, classificazione, condizioni di tiro e di servizio.
2. *Fucili a ripetizione ordinaria*: studio delle varie parti: canna, cassa, congegno di caricamento e sparo - Sistemi di ripetizione - Apparecchi di puntamento - Accessori.
Pistole a rotazione: costituzione generale e funzionamento.
Munizioni delle armi portatili: proietto, carica, bossolo.
3. *Armi automatiche*: vari sistemi di automatismo - Appoggio dell'otturatore - Congegni di sparo - Sistemi di alimentazione -Caratteristiche e particolari delle varie specie di armi automatiche: pistole, fucili e mitragliatrici.
4. *Descrizione di fucili*: principali modelli a ripetizione ordinaria e automatici in uso in Italia e nei principali eserciti esteri.
5. *Descrizione di mitragliatrici pesanti*: principali modelli italiani ed esteri.
6. *Descrizione pistole*: a rotazione mod. 1889; pistola automatica mod. 1910 (Glisenti); mod. 1915 (Berretta); nuovi modelli.
7. *Bombe* a mano e da fucile - *Lanciabombe* portatili - *Lanciafiamme* - *Lanciagas* - Impiego e tipi principali.
8. *Munizioni* per le armi portatili in uso nell'Esercito italiano.
9. *Cenno sulle armi delle aeronavi e armi contraerei.*
10. *Armi bianche.*
11. *Generalità sulle artiglierie* - Caratteristiche delle artiglierie - Bocche da fuoco e loro costituzione.
12. *Rigatura* - Vari sistemi Spazio di caricamento - Congegni di chiusura - Congegni di puntamento e di sparo - Dispositivi di sicurezza.
13. *Munizioni*: proietti - Classificazione - Caratteristiche e costituzione delle varie specie - Spolette: classificazione, costituzione e funzionamento - Spolette meccaniche - Cariche, inneschi e cartocci.
14. *Cenni sugli affusti e sui traini e trasporti*: affusti rigidi e affusti a deformazione - Affusti a ruote - Installazioni mobili dei piccoli calibri - Installazioni semoventi e ferroviarie - Impianti e installazioni fisse - Congegni di punteria - Strumenti di puntamento - Freni di sparo e ricuperatori.
Traino animale - Veicoli - Rotaie a cingolo - Traino meccanico - Artiglieria autoportata - Affusti semoventi - Carri armati e autoblindo mitragliatrici.
15. *Materiale da* 65/17: descrizione e caratteristiche; funzionamento, munizioni.

b) *Esplosivi.*

1. *Generalità* - Esplosione ed esplosivo - Innescamento - Classificazione degli esplosivi - Forme caratteristiche di decomposizione e di esplosione di una sostanza esplosiva - Effetti dell'esplosione ed elementi che li determinano - Stabilità e sensibilità - La granitura - Qualità e quantità dei gas prodotti - Calore e temperatura - Effetto balistico e forza dilaniatrice - Sensibilità - Potere dirompente - Saggi di stabilità.
2. *Miscugli meccanici*: polvere nera - Costituzione - Fabbricazione - Pregi e difetti - Conservazione ed impiego.
3. *Esplosivi chimici*: eteri nitrici e nitroderivati - eteri nitrici fondamentali: nitrocellulosa e nitroglicerina - Caratteristiche - Fabbricazione - Impiego.
4. *Esplosivi di lancio*: condizioni alle quali devono soddisfare - Caratteristiche - Polvere nera e polveri infumi a base di sola nitrocellulosa e a base di nitrocellulosa e di nitroglicerina - Sostanze aggiunte con funzioni varie (refrigeranti, stabilizzanti, antibagliore).
5. *Esplosivi di scoppio*: condizioni alle quali devono soddisfare - Caratteristiche - Polvere nera - Pertite - Trotil - Esplosivi al nitrato di ammonio - Cheddìti - Esplosivi alla nitroguanidina ed al nitrato di piombo - Caratteristiche - Produzione - Impiego.
6. *Esplosivi da mina* ed esplosivi da innesco: caratteristiche, produzione ed impiego.
7. *Breve cenno sulla questione delle materie prime in Italia.* Norme generali sulla conservazione degli esplosivi.

c) *Mezzi chimici.*

1. *Inizio della guerra chimica* ed aggressivi chimici impiegati nella grande guerra - Organizzazione del servizio chimico allo stato attuale presso i principali stati.
Classificazione degli aggressivi chimici sotto i diversi aspetti (fisico-fisiologico-tattico) - Le sostanze nebbiogene, le candele fumogene.
2. *Produzione e caratteristiche fisico-chimiche degli esplosivi irritanti, soffocanti, tossici e vescicatori* - Concentrazione letale - Indice di tossicità di un aggressivo - Prime cure da apportare ai colpiti dai diversi aggressivi chimici - Gli artifizi pseudo-gas.
3. *Studi preventivi di meteorologia interessanti la guerra chimica* - Vari metodi di attacco con aggressivi chimici: emissioni di nubi, tiro di artiglierie, azione aereo-chimica, carri armati.
4. *Possibilità di difesa contro le aggressioni chimiche* - Protezione individuale - Protezione collettiva - Cenno sulla protezione degli animali - Difesa contro l'iprite.
5. *Organizzazione e funzionamento della difesa chimica* nel quadro della divisione, del reggimento e unità minori.
6. *Addestramento* - Distribuzione, conservazione e manutenzione del materiale di difesa chimica in pace e in guerra - Materiale di mobilitazione e di addestramento.

L'esame verterà su quattro tesi estratte a sorte: due sulla parte *a*) ed una rispettivamente sulle parti *b*) e *c*).

PROGRAMMA *D.*

ELEMENTI DI BALISTICA E TIRO.

a) *Balistica.*

1. *Definizioni. Moto del proietto nel vuoto*: equazione della traiettoria - Abbassamento - Equazione della traiettoria indipendente dalla velocità - Simmetria della traiettoria - Altezza del tiro - Velocità - Tempo.
2. *Moto del proietto nell'aria*: resistenza diretta: leggi sperimentali della resistenza diretta - Densità balistica dell'aria - Coefficiente di forma - Ritardazione - Coefficiente balistico - Funzione resistente - Proprietà della traiettoria nell'aria - Misura della velocità iniziale - Coefficiente balistico ridotto - Relazione fra gli angoli di proiezione, le inclinazioni, i tempi e le velocità per punti di eguale ascissa - Regole del tiro teso - Principio della rigidità della traiettoria - Linee di eguale elevazione - Applicazioni numeriche.
3. *Moto del proietto nell'aria*: resistenza obliqua - Forza ritardatrice - Forza deviatrice - Moto di rotazione del proietto attorno al suo asse - Coppia perturbatrice - Proiezione orizzontale della traiettoria - Derivazione.

Metodi approssimativi della costruzione della traiettoria.

4. *Il calcolo della probabilità e degli errori applicato al tiro*: probabilità semplice e probabilità composta - Irregolarità di tiro e loro cause - Rose di tiro - Determinazione del centro e degli assi della rosa - Deviazioni - Deviazioni medie - Strisce del 50 % - Relazioni fra le strisce - Tavole dei fattori di probabilità - Calcolo del percento dei colpi utili a tiro centrato e non centrato.
5. *Misure angolari* e applicazioni delle misure millesimali ai problemi elementari di tiro.
Tavole di tiro: generalità - Tavole di tiro numeriche e grafiche - Applicazioni al calcolo del percento e alle soluzioni dei problemi del tiro.
6. *Generalità sul puntamento delle artiglierie e delle armi della fanteria*: puntamento diretto e indiretto - Sbandamento - Strumenti per puntamento - Definizioni - Relazioni fra distanza, lunghezza della linea di mira, abbassamento totale, alzo e scostamento - Varie specie di tiro.
Generalità sulla efficacia del tiro delle varie armi.

b) *Tiro.*

1. *Tiro col fucile e col moschetto*: tiro individuale - Distanza massima praticamente utile col fucile - Qualità balistiche delle armi portatili; giustezza, precisione, tensione della traiettoria e penetrazione - Radenza della traiettoria - Errore battuto - Spazio battuto.

Zona defilata - Zona protetta.

Tiro di combattimento Dispersione del tiro collettivo.

Zona battuta e zona defilata Vulnerabilità.

2. *Tiro delle mitragliatrici*: generalità Specie del tiro - Limiti di tiro - Aggiustamento e condotta del fuoco Tiri contro bersagli in moto - Tiro a puntamento indiretto; strumenti, materiali e documenti per il tiro; declinazione magnetica; definizioni.

3. *Preparazione del tiro a puntamento indiretto colle mitragliatrici*: Ricognizioni - Operazioni preliminari - Operazioni per la preparazione del tiro in direzione ed in inclinazione.

4. *Esecuzione del tiro colle mitragliatrici*: osservazione - Verifiche del puntamento - Controllo dei tiri - Correzione ai dati di tiro - Tiro al disopra delle truppe amiche e attraverso gli intervalli - Tiri di notte e con nebbia - Addestramento al tiro della truppa e dei quadri - Campi di tiro.

5. *Il tiro contraerei della fanteria*: generalità - Determinazione degli alzi e degli scostamenti - Apparecchi di mira e loro impiego.

Tiro delle mitragliatrici dagli aerei: generalità e apparecchi di puntamento.

6. *Tiro con il cannone da 65/17 per fanteria*: ricognizione - Tiro al disopra di ostacoli - Tiro al disopra di truppe amiche - Defilamento e mascheramento - Puntamento diretto - Preparazione del tiro per il puntamento indiretto - Preparazione del puntamento in direzione - Misura delle distanze - Determinazione dell'angolo di tiro.

7. *Cenni sul tiro dell'artiglieria*: tiro a carica fissa e ad angolo fisso - Tiro a tempo e tiro a percussione - Preparazione del tiro - Tiro al disopra di ostacoli e delle truppe amiche - Osservazione - Dati di efficacia - Aggiustamento del tiro a percussione - Collegamenti.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte: una sulla balistica e una sul tiro.

PROGRAMMA *E*.

ELEMENTI DI CHIMICA E FISICA.

a) *Chimica.*

1. *Leggi fondamentali della chimica* Teoria atomica - Legge dei volumi di Gay-Lussac - Legge di Avogadro e pesi molecolari - Legge di Cannizzaro e pesi atomici - Atomismo moderno - Legge di Moseley.

2. *Simboli, formule, equazioni chimiche* Valenza degli elementi e formule di struttura - Acidi, basi e sali - Nomenclatura - Catalisi Termochimica.

3. *Idrogeno e ossigeno - Cloro e bromo* - Acido cloridrico - Composti ossigenati del cloro - Importanza del cloro e del bromo dal punto di vista bellico.

4. *Zolfo* Anidride solforosa e solforica - L'acido solforico sotto l'aspetto industriale e bellico - Oleum.

5. *Azoto* - Ammoniaca - Acido nitrico e nitrati Utilizzazione dell'azoto atmosferico - Importanza dei composti dell'azoto dal punto di vista bellico.

6. *Fosforo e arsenico* e loro composti attinenti alla chimica di guerra.

7 *Carbonio* - Ossido di carbonio e anidride carbonica - Fosgene - Solfuro di carbonio.

8. *Chimica organica* - Analisi elementare - Polimeria e isomeria - Concatenazioni dell'atomo di carbonio - Serie grassa e aromatica - Idrocarburi saturi - Serie etilenica ed acetilenica.

9. *Idrocarburi aromatici* - Radicali alchilici - Alcoli - Alcool metilico - Alcool etilico - Aldeidi, chetoni, acidi - Glicerina - Nitroglicerina.

10. *Glucosio e saccarosio* - Amido - Cellulosa e sue applicazioni belliche - Cianogeno - Cenni sui composti aromatici che più interessano la chimica di guerra.

11. *Silicio* - Anidride silicica - Quarzo - Oggetti di quarzo fuso - Vetri.

12. *Combustibili solidi, liquidi, gassosi* - Potere calorifico dei combustibili e sua determinazione - Lubrificanti.

13. *Alimentazione e alimenti* - Sostanze nutritive fondamentali - Vitamine - Dieta razionale.

14. *Acque naturali, potabili*, per usi domestici e industriali - L'aria nei riguardi dell'igiene.

15. *Metalli - Leghe* - Studio delle leghe - Cenni di metallurgia generale - Classificazione dei metalli - Problema nazionale dei metalli specialmente sotto l'aspetto bellico.

16. *Metalli leggeri* - Sodio e potassio - Calcio - Alluminio - L'avvenire dell'alluminio e delle sue leghe in Italia - La leucite.

17. *Metalli pesanti* - Rame - Zinco - Mercurio - Piombo - Metallurgia e leghe.

18. *Minerali di ferro* - Siderurgia - Ferro - Ghise - Acciai.

b) *Fisica.*

1. *Le leggi fondamentali della meccanica* applicate allo studio del moto di un grave lanciato nel vuoto, e alla determinazione della forza centrifuga - Il principio d'azione e reazione applicato alle armi da fuoco.

2. *Il lavoro delle macchine* - Potenza e rendimento.

3. *Effetti del calore sugli aeriformi* Condizioni normali dello stato gassoso - Termodinamica e sue leggi - Macchine termiche.

4. *Applicazioni delle leggi della riflessione della luce* allo studio delle immagini generate da specchi piani e sferici.

5. *Applicazioni delle leggi della rifrazione della luce* allo studio delle immagini generate da lenti sferiche - cannocchiali.

6. *Campo elettrico* - Potenziale elettrico - Capacità dei conduttori - Condensatori.

7. *La corrente elettrica* - Resistenza elettrica - Legge di Ohm e sue applicazioni - Caduta di tensione.

8. *Campo magnetico* - Influenza, permeabilità, isteresi magnetica - Elettromagnetismo e sue applicazioni Motore a corrente continua

9. *Effetti termici della corrente* - Leggi di Joule - Potenza di una corrente - Energia elettrica.

10. *Le correnti indotte* - Legge di Lenz - Dinamo a corrente continua - Alternatori - Intensità e forza elettromotrice efficace di una corrente alternata - Sfasamento - Impedenza.

11. *Campo magnetico rotante* - Motori a corrente alternata.

12. *Trasformatori* - Trasporto elettrico dell'energia.

13. *Correnti ad alta frequenza* - Onde elettromagnetiche e mezzi per rilevarle - La valvola termoionica - Stazioni per radiotelegrafia e radiotelefonia.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte: una sulla chimica ed una sulla fisica.

PROGRAMMA *F*.

GEOGRAFIA.

1. *Europa in generale.*
2. *Italia in generale.*
3. *Sistema alpino*: generalità e caratteristiche - Alpi occidentali.
4. *Alpi centrali.*
5. *Alpi orientali.*
6. *Sistema appenninico*: generalità e caratteristiche - Appennino settentrionale.
7. *Appennino centrale e meridionale.*
8. *Bassopiano padano - Isole.*
9. *Italia etnografica, politica, economica* - Vie di comunicazione.
10. *Il Confine italo-francese ed italo-svizzero.*
11. *Il confine italo-austriaco ed italo-jugoslavo.*
12. *Il Mediterraneo* e le principali questioni politico-militari che lo interessano.
13. *Possedimenti coloniali dell'Italia.*
14. *Regioni pianeggianti esterne al sistema alpino.*
15. *Cenni sulla regione Gallica* e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.
16. *Cenni sulla regione Germanica* e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.
17. *Cenni sulla regione Carpatico-Danubiana-Balcanica* e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.
18 *Le Colonie dei principali Stati* e le principali questioni politico-militari che ad esse si riferiscono.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *G*.

TOPOGRAFIA.

1. *La terra*: forma e dimensioni - Modi di rappresentare la superficie terrestre (globi e carte) - Cenno sulle proiezioni cartografiche - Concetto di planimetria e di altimetria - Concetto di carta topografica - Classificazione delle carte.

2. *Scale* di proporzione numeriche e grafiche - Scale ticoniche - Problemi relativi.
3. *Rappresentazione grafica dell'altimetria* - Metodo delle quote e delle curve - Linee di massima pendenza - Tinte ipsometriche - Lumeggiamento - Problemi.
4. *Segni convenzionali.*
5. *Carte in uso* - Orientamento - Norme per la lettura delle carte topografiche - Quadrettatura della carta.
6. *Cenni sulle reti geodetiche* e sulla determinazione dei punti.
7. *Cenni sul rilevamento topografico* regolare e strumenti relativi.
8. *Rilevamento speditivo e strumenti relativi.*
9. *Cenni sugli schizzi a vista* planimetrici e panoramici - Itinerari e ricognizioni militari.
10. *Cenni sul rilevamento fotogrammetrico*, stereofotogrammetrico e aerofotogrammetrico.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *H*.

MEZZI TECNICI.

1. *Vie di comunicazione* - Diversi tipi di comunicazioni: per veicoli a ruote, per slitte, per pedoni, per someggio; caratteristiche principali - Cenni sulle principali opere d'arte - Manutenzione stradale.
2. *Strade ferrate* - Brevi cenni sugli elementi che le costituiscono - Stazioni ferroviarie - Segnali e dispositivi di sicurezza - Locomotive a vapore - Materiale mobile ferroviario - Ferrovie militari - Cenni sulla trazione elettrica - Cenno sullo sfruttamento militare delle ferrovie.
3. *Passaggio di corsi d'acqua e riattamento di interruzioni stradali* - Cenni sui ponti di circostanza, di equipaggio e metallici scomponibili - Cenni sui porti - Cenni sui trasporti per via acquea e sulle teleferiche.
4. *Motori* a scoppio a quattro tempi - Descrizione generica delle parti che li costituiscono - Cenno sui motori ad olio pesante.
5. *Aerostatica* - Generalità sulla sostentazione statica - Aerostati liberi e frenati - Palloni osservatorio - Dirigibili.
Aerodinamica - Cenni sulla sostentazione dinamica - Aeroplani e idrovolanti - Elementi principali che li costituiscono.
Forze che agiscono su un aeroplano in volo.
6. *Fotografia* - Macchina fotografica e sue parti - Processo negativo e positivo - Telefotografia - Fotografia aerea - Stereofotografia - Applicazioni militari della fotografia.
7. *Mezzi di illuminazione* - Classificazione e principali caratteristiche - Lampade - Razzi - Illuminazione elettrica a distanza - Proiettori elettrici - Portata - Stazioni fotoelettriche militari.
8. *Telegrafia elettrica* - Sistema Morse - Cenni dei sistemi Hughes, Weatston, Baudot - Cenni sulla telegrafia Duplex.
Linee telegrafiche.
9. *Telefonia* - Apparecchio telefonico - Commutazione telefonica semplice, multipla, a batteria centrale, automatica - Linee telefoniche e loro portata.
10. *Telegrafia e telefonia militare* - Materiali impiegati nell'esercito e loro requisiti - Telegrafia e telefonia simultanea - Telefonia multipla e a grande distanza.
11. *Intercettazioni* (telefoniche, telegrafiche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche) - Impianti di stazioni fonotelemetriche di ascoltazione sotterranea, di ascoltazione contraerea.
12. *Radiotelegrafia* - Correnti e circuiti oscillanti - Onde elettromagnetiche - Onde smorzate e onde persistenti - Lunghezza d'onda - Trasmissione e ricezione radiotelegrafica ad onde smorzate e ad onde persistenti.
13. *Radiotelefonia e radiogoniometria* - Cenni sommari sui vari sistemi di trasmissione e ricezione radiotelefonica - Radiocomunicazioni direttive e rilievi radiogoniometrici.
Cenni sulle onde convogliate.
14. *Radiotelegrafia e radiotelefonia militare* - Importanza militare dei mezzi radio - Caratteristiche tecnico-militari dei mezzi R. T. - Materiali R. T. impiegati dall'esercito - Organizzazione del servizio R. T. - La radio applicata alla aeronautica.
15. *Telegrafia ottica* - Luci impiegate - Stazioni ottiche - Reti ottiche - Apparati ottici in uso nell'esercito - Proiettori elettrici - Stazioni fotoelettriche militari - Telegrafia a segnali - Apparati fototelegrafici - Cenni sulle trasmissioni a raggi invisibili.
16. *Mezzi sussidiari di collegamento* - Mezzi ottici - Mezzi acustici - Trasmissione di notizie con lancia messaggi - Colombi viaggiatori - Collegamenti con velivoli - Geotelegrafia.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *I*.

LINGUA FRANCESE.

Nella prova scritta il candidato deve dar prova di saper tradurre un qualsiasi brano in francese, facendo uso del vocabolario.

Nella prova orale, il candidato deve dimostrare di saper leggere e capire qualsiasi testo francese, saper sostenere una conversazione semplice, come se si trovasse a contatto di persona straniera, saper scrivere in francese sotto dettatura.

ROGRAMMA *L*.

LINGUA TEDESCA (O SERBA).

Il candidato deve dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali della lingua prescelta e dare affidamento di poter trarre buon profitto dall'insegnamento della lingua stessa presso la scuola di applicazione.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 2.

Esami che debbono sostenere i subalterni di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in S.P.E. delle armi di artiglieria e genio.

MATERIA D'ESAME	Programmi	Durata dell'esame	Coefficiente	NOTE
Esami scritti				
Cultura storica	A	5 ore	10	
Lingua francese	B	3 »	8	
Disegno	O	4 »	7	Per i soli aspiranti arma genio.
Esami orali				
Analisi algebrica od infinitesimale	C	30′	9	
Geometria analitica e proiettiva	D	30′	9	
Geometria descrittiva	E	30′	9	
Chimica generale	F	20′	9	
Meccanica razionale	G	25′	9	
Fisica sperimentale	H	20′	9	
Fortificaz. campale	I	15′	9	
Geografia militare	L	20′	9	
Topografia	M	20′	9	
Lingua francese	B	15′	8	
Lingua tedesca (o serba)	N	15′	8	
Esperimenti pratici				
Equitazione, oppure, per i candidati all'arma del genio, guida di automezzi	—	20′	8	

PROGRAMMA *A*.

CULTURA STORICA.

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliere dal candidato fra tre propostigli) di cultura storica, che verterà sulla storia politico-militare dall'inizio del secolo XVIII ai giorni nostri.

Il candidato dovrà dimostrare di avere.

— sicura conoscenza degli avvenimenti storici principali, sia dal punto di vista storico che militare;

— attitudini al ragionamento e capacità a saper trovare e dedurre, dagli avvenimenti storici, cause ed effetti;

— buona conoscenza della lingua italiana.

PROGRAMMA *B*.

LINGUA FRANCESE.

Nella prova scritta il candidato deve dar prova di saper tradurre un qualsiasi brano in francese facendo uso del vocabolario.

Nella prova orale, il candidato deve dimostrare di saper leggere e capire qualsiasi testo francese, saper sostenere una conversazione semplice, come se si trovasse a contatto di persona straniera, saper scrivere in francese sotto dettatura.

PROGRAMMA *C*.

ANALISI ALGEBRICA E INFINITESIMALE.

1. Cenno del concetto generale di funzione; diagramma cartesiano e polare

Cenno del concetto di limite di una funzione; funzioni continue; numero e base dei logaritmi neperiani; calcolo di limiti fondamentali . Derivata e differenziale d'una funzione di una variabile; regole fondamentali di derivazione: somma, prodotto, quoto, funzione di funzione, funzione inversa ed altre funzioni fondamentali.

2. Integrali indefiniti - Integrali che si ottengono dalle regole di differenziazione del n. 1; integrazione per parti; integrazione per sostituzione Integrali limitati; applicazioni fondamentali del calcolo integrale alla determinazione di lunghezze, aree, volumi.

3. Teorema fondamentale dei massimi e minimi di una funzione in un intervallo Teorema di Rolle, di Peano, di Cauchy, di Cavalieri (o della media); funzioni crescenti, decrescenti, costanti in un intervallo; massimi e minimi in un intervallo; grado di approssimazione nei calcoli con numeri approssimati.

4. Derivate e differenziali successive Teorema di De l'Hospital - Limite delle funzioni che si presentano sotto forme simboliche di indeterminazione - Regola generale per la determinazione e minimi in un intervallo.

5. Interpolazione Formule di Taylor e Mac-Laurin con i resti di Lagrange e di Peano; calcolo approssimativo di e^x, $sen\ x$, $cos\ x$, $log\ x$, $(e + x)^m$, ecc.

6. Determinanti - Sistemi di equazioni lineari - Funzione intera a coefficienti reali; regola di Ruffini per la divisione di un polinomio per $x - a$ Calcolo numerico approssimato di una radice reale di un'equazione algebrica o trascendente; metodo analitico e grafico.

7. Funzioni numeriche reali di due o più variabili numeriche reali - Derivate e differenziali parziali; differenziale totale - Derivate successive; inversione delle derivazioni - Derivazione delle funzioni composte.

8. Funzioni implicite; determinante funzionale; derivazione - Massimi e minimi di una funzione di più variabili, o indipendenti, o soggette a condizioni.

9. Limite superiore ed inferiore di una classe di numeri reali; applicazioni - Classe derivata Integrale limitato ottenuto col solo concetto di limite superiore ed inferiore; collegamento con le derivate; teoremi fondamentali; limiti infiniti; funzione che diviene infinita sotto il segno di integrazione Applicazioni geometriche.

10. Metodi generali d'integrazione per gli integrali indefiniti - Funzioni razionali - Funzioni irrazionali - Integrali di differenziali binomi (senza formule di riduzione) - Funzioni trascendenti; esponenziali; circolari.

11. Numeri immaginari - Serie a termini reali o immaginari; criteri di convergenza Serie i cui termini sono funzioni di una variabile numerica reale; derivazione o integrazione applicata ai termini di una serie - Sviluppi in serie (Taylor e Mac-Laurin) e varie forme dei resti; applicazioni.

12. Integrazione per approssimazione - Formule dei trapezi, di Cavalieri e di Mulero, con i loro resti - Integrazione per serie.

13. Equazioni differenziali del primo ordine; separazione delle variabili; differenziali esatti e fattore integrante; equazioni omogenee, equazioni lineari e di Bernouilli.

14. Cenno sulle equazioni di ordine superiore al primo; casi semplici di immediata integrazione - Cenno sulla loro integrazione per serie — Cenno del calcolo delle variazioni, e applicazioni principali.

15 Cenno sulle equazioni differenziali lineari, omogenee o pur no - Sviluppo completo dell'equazione lineare a coefficienti costanti.

16. Integrali multipli; permutazione delle integrazioni - Arco, area, volume, descritti da un punto funzione di una, due, tre variabili numeriche entro limiti dati; varie forme pratiche.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra le prime otto, l'altra fra le rimanenti.

PROGRAMMA *D*.

GEOMETRIA ANALITICA E PROIETTIVA.

1. Coordinate ascisse sulla retta e coordinate tangenti nel fascio di rette - Coordinate cartesiane oblique ed ortogonali e coordinate polari nel piano; passaggio da un sistema di riferimento ad un altro - Formule relative a proiezioni, distanze, angoli, aree - Equazione di una retta; coefficiente angolare di una retta, segmenti che una retta stacca sugli assi cartesiani; equazione normale della retta; punto comune a due rette; condizione affinchè tre rette passino per uno stesso punto; condizioni di parallelismo e di ortogonalità fra due rette di date equazioni Equazione di un cerchio e problemi relativi.

2. Equazione cartesiana, equazione popolare, equazione parametriche di una linea piana - Tangente e normale ad una linea piana in un suo punto; sottotangente e sottonormale cartesiana e polare; concavità asintoti, punti singolari, curvatura, raggio e centro di curvatura; evoluta ed evolventi di una linea piana Costruzione e proprietà delle linee piane di uso più comune, elisse, iperbole, parabola, parabola di ordine m, sinusoidi, linea esponenziale, catenaria; spirali di Archimede, iperbolica, logaritmica.

3. Coordinate cartesiane oblique ed ortogonali, coordinate semipolari e coordinate polari nello spazio; passaggio da uno ad un altro sistema di riferimento Formule relative a proiezioni, distanze, angoli, aree, volumi Relazione fra i coseni direttori di una retta - Equazione di un piano Coseni direttori della normale ad un piano; segmenti che un piano stacca sugli assi; equazione normale del piano; punto comune a tre piani; condizione affinchè quattro piani passino per uno stesso punto Equazioni di una retta condizione di complanarità di due rette Condizioni di parallelismo e di ortogonalità fra due piani, fra due rette, e fra un piano ed una retta di date equazioni Equazione di una sfera e problemi relativi.

4. Calcolo vettoriale elementare: derivate di punti e di vettori funzioni di una o più variabili numeriche Linee gobbe: tangente, piano osculatore, piano normale, normale principale; flessione e torsione in un punto; sfera osculatrice e cerchio osculatore; equazioni della tangente e del piano osculatore in un punto di una linea di date equazioni parametriche Elica circolare, sue proprietà caratteristiche, sue proiezioni Superfici, piano tangente e retta normale in un punto; equazione del piano tangente e della normale in un punto della superficie di equazione $f\ (x,\ y,\ z) = o$. Equazione di una superficie di rotazione; quadriche rotonde e toro circolare.

5. Elementi impropri; legge di dualità nello spazio e nel piano; rapporti semplici e birapporti; gruppi armonici e costruzioni relative - Proiettività tra forme di prima specie; caso particolare della prospettività, teoremi sull'asse e sul centro di collineazione: punti limiti e potenza di una proiettività fra due punteggiate; similitudine; costruzione di Steiner; elementi uniti; problemi di secondo grado - Involuzione sopra una forma di prima specie; involuzione sul cerchio; elementi uniti nell'involuzione e proprietà relative; proprietà metriche nell'involuzione sopra una retta ed in un fascio di raggi - Omologia piana, affinità, omotetia, traslazione.

6. Teoremi fondamentali sulla generazione proiettiva delle coniche: punti all'infinito ed asintoti di una conica; le tre specie di coniche; come si individua una conica mediante punti e tangenti; costruzione di una conica per punti e per tangenti ricorrendo alla generazione proiettiva od ai teoremi di Pascal e di Brianchon relativi ad un esagono, ad un pentagono, ad un quadrangolo e ad un triangolo iscritto o circoscritto ad una conica - Costruzioni par-

ticolari relative alla parabola ed all'iperbole; proprietà relative alla tangente e ad una trasversale dell'iperbole..

7. Involuzione sopra una conica; poli e polari; diametri, centro, assi, asintoti; caso della parabola; estremi di un diametro; vertici, fuochi e direttrici; proprietà focali; eccentricità; equazione polare di una conica; podaria di una conica rispetto ai fuochi - Costruzione di una conica a centro dati due diametri coniugati coi loro estremi, oppure due diametri coniugati ed una tangente col suo punto di contatto, oppure i due fuochi ed una tangente ed un punto - Costruzione di una parabola dato il fuoco, l'asse ed una tangente od un punto; costruzione dell'asse e del fuoco di una parabola di cui sono date due tangenti coi loro punti di contatto - Altri problemi pratici.

8. Le coniche come linee la cui equazione cartesiana è di secondo grado; come si conosce dall'equazione se la conica è degenere o no, e se è del tipo ellisse iperbole o parabola; determinazione del centro, degli assi, degli asintoti; costruzioni del tipo ellittico, del tipo iperbolico, del tipo parabolico - Equazioni ridotte delle coniche Equazioni ridotte delle quadriche: l'ellissoide, i due iperboloidi, i due paraboloidi.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una tra le prime quattro, l'altra tra le rimanenti.

PROGRAMMA E.

GEOMETRIA DESCRITTIVA.

1. Proiezione Monge - Rappresentazione di punti, rette, piani - Problemi fondamentali di posizione; appartenenza, parallelismo, intersezioni - Problemi fondamentali metrici; condizione di perpendicolarità tra retta e piano; ribaltamento di un piano su un piano orizzontale o di fronte; proiezioni di una circonferenza; distanze, angoli.

2. Proiezione assonometrica - Rappresentazione di punti, rette, piani - Problemi fondamentali di posizione, appartenenza, parallelismo, intersezioni - Scelta arbitraria delle proiezioni degli assi del sistema cartesiano ortogonale di riferimento e dei relativi rapporti di riduzione, sua giustificazione - Teorema fondamentale riguardante le figure situate sui piani paralleli ai piani coordinati; sue applicazioni - Proiezione parallela d'angolo e proiezione cavaliera: cenni sulla risoluzione dei problemi fondamentali metrici.

3. Proiezione centrale - Rappresentazione di rette, piani, punti; condizioni di perpendicolarità tra retta e piano; ribaltamento di un piano sul quadro o su un piano ad esso parallelo - Cenni sulle principali applicazioni alla prospettiva ed alla fotogrammetria.

4. Generalità sul contorno di una superficie, o di un solido, rispetto ad un punto; metodi per determinarlo - Contorni apparenti, cenni sui contorni d'ombra e sulle ombre portate - Casi particolari notevoli; esempi.

5. Generalità sulle linee e superfici, e sulla loro rappresentazione - Piano tangente ad una superficie in un suo punto - Superfici sviluppabili; superfici coniche, cilindriche, piramidali e prismatiche; loro sviluppo sopra un piano; loro rappresentazione e risoluzione dei problemi relativi.

6. Generalità sull'intersezione di due superfici o di una linea con una superficie; metodi per determinarla - Casi particolari notevoli; esempi.

7. Superfici di rotazione e loro proprietà; paralleli e meridiane - Rappresentazione delle superfici di rotazione e risoluzione dei problemi relativi - Casi particolari notevoli; esempi.

8. Rigate gobbe; direttrici; coni direttori; teorema di Chasles e sue conseguenze - Eliche circolari e loro proprietà - Rappresentazioni delle eliche circolari e degli elicoidi rigati; risoluzione dei problemi relativi - Superfici elicoidali, od elicoidi e loro proprietà.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra i primi quattro numeri, l'altra fra i rimanenti.

PROGRAMMA F.

CHIMICA GENERALE.

1. Richiamo ai principali concetti ed alle leggi fondamentali ella chimica - Pesi atomici e pesi molecolari - Principio di Avoadro - Determinazione dei pesi atomici e molecolari - Cenni di termochimica.

2. Metodi di preparazione dell'idrogeno e dell'ossigeno con speciale riguardo ai metodi industriali - Acqua - Le soluzioni - Cenni sulla dissociazione elettrolitica e teoria degli ioni.

3. Equilibri chimici - Legge dell'azione di massa e velocità di reazione - Fenomeni catalitici - Legge dell'equilibrio mobile - Principio del Le Chatelier - Regola delle fasi.

4. Brevi cenni di elettrochimica e di fotochimica - Colloidi.

5. Gli alogeni considerati come materie prime per la preparazione degli aggressivi chimici - Clorati e perclorati - Cenni sui principali metalloidi e sui loro composti.

6. Metodi industriali di preparazione dell'acido solforico, dell'oleum, dell'acido nitrico, dell'ammoniaca e loro importanza per la chimica di guerra.

7. Cenni sui principali metalli che hanno applicazione nella preparazione delle leghe.

8. Brevi cenni sul sistema periodico degli elementi e sull'unità della materia.

9. Scopo e limiti della chimica organica - Analisi elementare dei corpi organici - Principali funzioni organiche - Isomeria, metameria e polimeria - Divisione della chimica organica.

10. Serie alifatica - Idrocarburi e loro derivati - Alcooli mono e polivalenti - Eteri semplici composti - Cenno particolare sulla glicerina e sulla nitroglicerina.

11. Aldeidi - Chetoni - Acidi alifatici e loro derivati - Tioalcooli - Nitroidrocarburi - Ammine - Fosfine - Arsine - Composti organometallici.

12. Carboidrati con cenno particolare sulla cellulosa e sulla nitrocellulosa - Derivati organici dell'acido carbonico e dell'acido carbammico - Urea, ureine e ureidi - Derivati dell'acido cianidrico - Acido fulminico.

13. Serie aromatica - Caratteri dei composti aromatici e cenni sulle regole di sostituzione del nucleo benzenico - Benzene e omologhi, loro nitro, e amino derivati - Azo e diazo composti - Arsine aromatiche.

14. Alcooli, aldeidi e chetoni aromatici - Fenoli e loro nitroderivati - Naftalina e suoi nitroderivati - Antracene e fenantrene, loro derivati - Composti eterociclici - Terpeni e canfore.

L'esame verterà su quattro tesi estratte a sorte: due tra i primi otto numeri e due fra i rimanenti.

PROGRAMMA G.

MECCANICA RAZIONALE.

1. Traiettoria, velocità, accelerazione di un punto in moto - Moto curvo, rettilineo, centrale, armonico, ecc.

2. Classificazione dei moti finiti (traslazione, rotazione, moto elicoidale) - Composizione dei moti finiti.

3. Velocità ed accelerazione del moto continuo di un corpo rigido - Moti istantanei: asse di mozzi; composizione di moti istantanei - Studio dei moti relativi; teorema di Coriolis.

4. Moto continuo piano di un sistema rigido e sua riduzione al moto sviluppo di una linea su di un'altra; formula di Eulero-Savary; costruzione dei centri di curvatura; applicazioni (circoli dei flessi, ecc.).

5. Sistema materiale in quiete e in moto: massa; vincoli; spostamenti virtuali; gradi di libertà - Sistema di forze applicate ad un sistema materiale - Principio dei lavori virtuali; equilibrio; solidificazione - Principio d'Alembert e sue conseguenze.

6. Sistemi di forze in generale: vettore risultante; vettore momento rispetto ad un punto e momento rispetto ad un asse; invariante; asse centrale; sistemi conservativi - Sistemi di forze applicate a corpi rigidi e liberi; equilibrio; equivalenza; coppie; riduzioni; caso dei sistemi piani e paralleli Poligono funicolare - Condizioni di equilibrio di sistemi rigidi vincolati, con o senza attrito.

7. Curve funicolari - Condizioni di equilibrio e problemi fondamentali - Casi particolari: forze conservative; centrali; catenaria omogenea e dei ponti pensili.

8. Centro di massa: teoremi fondamentali; applicazioni - Omografia d'inerzia rispetto ad un punto; momento e raggio d'inerzia rispetto ad un asse; assi principali d'inerzia; elissoidi di Poinsot - Applicazioni.

9. Lavoro; potenziale; energia cinetica e potenziale; equazione ed integrale delle forze vive; conservazione dell'energia; stabilità dell'equilibrio - Quantità di moto - Equazione differenziale ed integrale delle aree - Applicazioni pratiche.

10. Forze istantanee e percosse - Moto di un sistema soggetto a percossa Percossa applicata ad un sistema rigido, libero o vincolato; caso di percossa unica e centro di percossa - Urto di due corpi.

11. Punto massa libero o vincolato (con o senza attrito) in moto, in virtù dell'azione di una forza - Moti planetari: leggi di Keplero e di Newton; problema dei due corpi - Caso del mezzo resistente; piccole oscillazioni del pendolo semplice.

12. Moto di rotazione di un sistema rigido intorno ad un asse - Assi di spontanea rotazione; piccole oscillazioni nel pendolo composto (reversibile) - Moto di rotazione attorno ad un punto - Applicazioni: moti giroscopici.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra i primi sei numeri, l'altra fra i numeri rimanenti.

PROGRAMMA *H*.

FISICA SPERIMENTALE.

Ottica geometrica:

1. Lamine piane; prismi - Teoria elementare di Gauss dei sistemi diottrici centrati.

2. Focometria - Diaframmi - Aberrazioni e cenno sulle loro correzioni - Principi generali dell'ottica geometrica.

3. Obiettivi - Oculari - Principali strumenti ottici con particolare riguardo agli apparecchi di uso militare - Visione binoculare e sua applicazione - Spettroscopio - Misura degli indici di rifrazione.

Meccanica:

4. Leggi fondamentali della meccanica - Unità di misura - Misure di lunghezza - Aree, angoli, masse, forze, tempi - Misure e variazioni della gravità.

5. Le leggi dell'equilibrio dei fluidi - Metodi e strumenti per la misura delle pressioni dei fluidi in quiete - Cenni sulla dinamica dei liquidi perfetti - Misura delle pressioni idrodinamiche - Pompe.

6. Costituzione molecolare della materia - Deformazioni elastiche dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi - Attriti - Vistosità.

7. Moti oscillatori, semplici e smorzati - Composizione dei moti armonici - Oscillazioni forzate, risonanza - Vibrazioni elastiche; propagazione delle onde.

Acustica:

8. Generatori e ricevitori di suono - Applicazioni militari della acustica - Fenomeni acustici nel tiro con le armi da fuoco - Fonotelemetria.

Meteorologia:

9. Statica e dinamica dell'atmosfera - Variazione della pressione e della densità dell'aria con l'altezza - Formule ipsometriche - Umidità - Elettricità atmosferica.

Calore e termodinamica:

10. Termometria; temperatura assoluta - Richiamo della dilatazione dei solidi e dei fluidi; coefficienti di dilatazione e di tensione - Equazione di stato; trasformazioni e cicli, lavoro esterno - Capacità termiche, calori specifici, calori latenti; calorimetria - Propagazione del calore.

11. Primo principio della termodinamica - Energia interna e calori specifici dei gas perfetti - Trasformazioni più notevoli - Ciclo di Carnot per i gas perfetti e suo rendimento.

12. Secondo principio della termodinamica - Entropia - Deduzioni fondamentali del secondo principio - Cenno sui cicli delle macchine termiche e sulle macchine frigorifere - I gas reali e la liquefazione - Cenni sulla teoria cinetica dei gas.

Elettricità e magnetismo:

13. Campi di forza e potenziale - Campi newtoniani e loro potenziale - Campo magnetico - Ferro in campo magnetico: induzione magnetica - Campo magnetico terrestre.

14. Campo elettrico - Proprietà dei conduttori - Induzione elettrostatica - Condensatori - Dielettrici e loro polarizzazione - Elettrometri.

15. Corrente elettrica - Campo magnetico della corrente - Sistemi di unità di misura elettriche - Elettromagnetismo ed elettrodinamica.

16. Legge di Ohm: principi di Kirchoff: applicazioni - Pirometri termoelettrici ed a resistenza - Energia della corrente elettrica - Effetto Joule e applicazioni.

17. Condizioni negli elettroliti; dissociazione elettrolitica - Elettrolisi; polarizzazione - Conduzione nei gas - Raggi catodici, elettroni - Arco voltaico - Raggi X - Struttura dei cristalli.

18. Induzione elettromagnetica - Autoinduzione e mutua induzione - Oscillazioni elettriche - Risonanza - Onde hertziane - Cenno sulla teoria elettromagnetica della luce.

19. Effetto fotoelettrico ed applicazioni - Effetto termoionico - Valvola a tre elettrodi - Applicazioni dei triodi ai circuiti elettrici oscillanti - Cenni sulle radiotrasmissioni - Cenni sulla telefonia ottica.

Ottica fisica:

20. Fondamenti dell'ottica ondulatoria - Principio di Huyghens - Interferenze - Specchi di Fresnel - Equazione dell'onda - Onde stazionarie - Anelli di Newton - Applicazioni.

21. Diffrazione - Reticoli - Misura della lungheza d'onda - Potere risolvente degli strumenti ottici - Spettroscopia - Irraggiamento termico - Emissione ed assorbimento della luce.

22. Polarizzazione e birifrangenza - Polarimetria - Polarizzazione rotatoria - Birifrangenza accidentale ed applicazioni - Fotometria.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una fra le prime sette, una fra la 8ª e la 14ª comprese ed una fra le rimanenti.

PROGRAMMA *I*.

FORTIFICAZIONE CAMPALE.

1. La fortificazione del campo di battaglia - Compiti e concetti generali d'impiego.

2. Sua organizzazione sul terreno - Il fiancheggiamento.

3. L'osservazione ed i collegamenti - Le comunicazioni - L'occultamento.

4. La protezione: trincee, ricoveri, ecc. - Sistemazione delle posizioni d'artiglieria.

5. La protezione antigas e antiaerea - Cenni di tecnica costruttiva antiaerea.

6. L'ostacolo e lo sgombro del campo di tiro - Distruzioni, interruzioni e riattamenti.

7. L'organizzazione del lavoro - L'attrezzamento ordinario: elettrico, pneumeccanico - Cenni sull'organizzazione difensiva di località e di boschi - Cenni sulla guerra di mina.

8. Cenni sui ponti in dotazione ai reparti del genio, e di circostanza.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *L*.

GEOGRAFIA MILITARE.

1. Definizione e scopi della geografia - Cenni riassuntivi sulla evoluzione metodologica dello studio della geografia militare - Partizioni della geografia - Oggetti e fattori geografici - Genesi della terra.

Alcune fra le principali teorie sulla genesi dei rilievi terrestri - le manifestazioni particolari delle forze interne (terremoti, vulcanismo, bradisismi).

Terreni geologici - Ere geologiche.

Classificazione delle rocce (secondo la genesi).

Cenni sommari sulla giacitura e sulla stratificazione delle rocce.

2. Il terreno - Distribuzione delle terre e delle acque - Principali criteri di classificazione del terreno - Influenza delle forme del terreno sulle operazioni di guerra.

3. Il clima e le acque - Elementi che determinano il clima - Azione dell'atmosfera sul terreno - Influenza del clima sulle operazioni di guerra - Le acque sotterrance, superficiali - Il mare - Loro azione sul modellamento del terreno - Influenza delle acque sulle operazioni di guerra.

4. La vegetazione e gli animali - Concetto di flora - Tipi di vegetazione - Influenza della vegetazione e degli animali sulle operazioni di guerra - Gli elementi antropogeografici - L'uomo in generale - Le razze umane - L'opera dell'uomo - Ordinamenti politici - Concetto di popolo, di nazione, di stato - La colonizzazione e i possedimenti coloniali - I mandati coloniali - Influenza dell'opera dell'uomo sulle operazioni di guerra - Le regioni geografiche - Caratteri delle operazioni di guerra in qualcuna di esse.

5. L'Europa fisica in generale: limiti, superficie, orografia, idrografia, clima - Le regioni naturali d'Europa (con particolare riguardo a quella gallica, germanica e balcanica) - Il Mediterraneo romanico e germanico - L'Europa politica in generale: popoli, lingue, religioni - Condizioni economiche d'Europa - Gli Stati europei (con particolare riguardo alla Francia, Germania, Austria, Jugoslavia, Albania).

6. La regione alpina - Il sistema alpino - Genesi - **Suddivisione in zone litologiche** Le Dinaridi settentrionali - **Considerazioni militari** Cenni sommari su alcune caratteristiche del sistema **alpino**; morfologia, idrografia, clima Caratteristiche militari.

Ripartizione del sistema alpino:

7. Le Alpi occidentali.
8. Le Alpi centrali.
9. Le Alpi orientali - La Liburnia - Zara - La Dalmazia.
10. Le regioni pianeggianti esterne ed adiacenti al sistema alpino.
11. La penisola italica - Configurazione planimetrica ed altimetrica - Genesi Clima - Idrografia marittima.
Il sistema appenninico in generale.
12. L'Appennino settentrionale.
13. L'Appennino centrale e meridionale.
14. Il bassopiano padano Le isole italiane.
15. I confini - L'Italia etnografica, politica, economica - Le grandi vie di comunicazione interne e transalpine.
16. I possedimenti coloniali italiani.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una fra le prime cinque, una fra la 6ª e la 9ª ed una sulle rimanenti.

PROGRAMMA *M*.

TOPOGRAFIA.

Rappresentazione del terreno:

1. Limiti per la proiezione orizzontale nelle rappresentazioni topografiche - Planimetria Altimetrica - Il geoide Cenno sui sistemi di proiezione cartografici.
2. Scale di proporzione numeriche e grafiche e loro uso - Carte e piani Segni convenzionali Quadrettatura delle carte.
3. Rappresentazione grafica dell'altimetria.
Piani quotati Curve di livello - Scale clivometriche - Tratteggio - Ombreggiatura Tinte ipsometriche rappresentazioni miste - Rappresentazioni dimostrative - Esame del terreno attraverso la sua rappresentazione altimetrica.
4. Cenno sui sistemi di riproduzione delle carte - Carte in uso presso il R. Esercito - Carte dell'Istituto geografico militare Studio e lettura delle carte - Cenno sulla compensazione degli errori di osservazione.

Strumenti ed operazioni fondamentali:

5. Strumenti di mira - Livella a bolla d'aria - Strumenti di misura per piccole distanze: nonio, microscopi a stima ed a vite micrometrica Cenni sui longimetri - Misura indiretta della distanza - Cannocchiale a stadia Cenni sui telemetri.
6. Altimetria - Strumenti e metodi di livellazione Livellazione geometra semplice, composta e strumenti relativi Profili Livellazione eclimetrica; eclimetri e clisimetri Livellazione termobarometrica.
7. Strumenti e metodi di misura di angoli.
Goniometri - Squadri - Bussole topografiche Teodolite e suoi derivati Goniografi - Diottra a cannocchiale e tavoletta pretoriana - Cenni sulle tavolette portatili - Tavoletta topografica per artiglieria.

Rilevamenti del terreno:

8. Cenni sulle reti geodiche - Breve trattazione della triangolazione di raffittamento e dei relativi problemi Elementi geodetici dell'I. G. M.
9. Rete topografica e sua rappresentazione grafica Operazioni di rilevamento topografico regolare: per via grafica, numerica, fotogrammatica (cenni) e stereofotogrammetrica (cenni) Cenni sui metodi di rilievo dall'aeroplano (metodi Santoni e Nistri).
10. Levate speditive ed a vista Cenni sulle levate speciali Schizzi planimetrici e panoramici.
11. Ricognizioni topografiche militari - Ricognizioni generali e speciali Ricognizione fotografica aerea.
12. Applicazioni varie Rilevamenti pratici per lavori di campagna (tracciamenti di strade, gallerie, ecc.).
Preparazione topografica del tiro di artiglieria.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una tra le prime quattro, una tra la 5ª, 6ª e 7ª, una tra le rimanenti.

PROGRAMMA *N*.

LINGUA TEDESCA (O SERBA).

Il candidato deve dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali della lingua prescelta e dare affidamento di poter trarre buon profitto dall'insegnamento della lingua stessa presso la scuola di applicazione.

PROGRAMMA *O*.

DISEGNO.

La prova consisterà in una esercitazione semplice di disegno geometrico e di ornato.
Il candidato dovrà dimostrare di saper tracciare con sicurezza, e a mano libera, linee parallele ed ombreggiate.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(2877)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 18 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami a 18 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *B*);
Vista la graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 18 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
1	Farulla Giuseppe	7.750	9.500	17,250
2	Mazzola Dario	9.083	8	17.083
3	Catalano Umberto	7.916	9	16.916
4	Troisi Fiorenzo	7,750	9	16.750
5	Polosa Mario	7.916	8.500	16,416
6	Capaldo Alfredo	7.166	9	16.166
7	Cavazzoni Evandro	8.083	8	16.083
8	Lauriti Silvio	7.750	8.250	16
9	De Melio Achille	7.666	8.250	15.916
10	De Silva Alfonso	7	8.750	15,750
11	Galassi Renato	7.166	8,500	15.666
12	Maneschi Giuseppe, ex combattente, iscrizione al P.N.F. dal 1° marzo 1921.	7.583	8	15,583
13	Morena Secondo	8.550	7	15.550
14	Terlizzi Vittorio Raffaele	7.533	8	15.533
15	Liberi Costanzo, iscritto al P.N.F. dall'11 febbraio 1921.	7.750	7.750	15.500
16	Chiardi Luigi, avventizio.	7	8.500	15.500
17	Bonadonna Gaetano	7	8.500	15,500
18	Tardioli Alfonso	7.666	7.750	15,416
19	Azzarita Mario	8	7.250	15.250
20	Innocenti Cavallari Ottavio, ex combattente.	7.166	8	15.166
21	Valente Gaetano	7.416	7.750	15.166

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
22	Califano Giuseppe, orfano di guerra.	7.333	7.750	15,083
23	Santucci De Magistris Igino. .	7.333	7.750	15.083
24	Magaldi Cesare	7.500	7.500	15
25	Loreti Filiberto	7.466	7.500	14.966
26	Battiato Cirino Ernesto	7.433	7.500	14.933
27	De Martiis Mauro	7,416	7.500	14.916
28	Ruggieri Guido	7.166	7.500	14.666
29	Cappellini Oscar	7.250	7.250	14.500
30	Romagnoli Renato, orfano di guerra, iscritto al P.N.F. dal 1° dicembre 1921.	8.166	6.250	14.416
31	Giancola Manlio	7.333	7	14.333
32	Valenti Calogero	8.250	6	14.250
33	Moroni Mario	7.166	7	14.166
34	Pizzitola Baldassarre . . .	7,083	7	14.083
35	Bottone Ferdinando, nato il 20 luglio 1912.	7	7	14
36	Salvarola Domenico, nato il 23 agosto 1912.	7	7	14
37	Toscano Alberto	7.416	6.500	13.916
38	Mantovani Alberto	7.766	6	13.766
39	Meo Vito	7.750	6	13.750
40	Corgnati Rinaldo	7.083	6.500	13.583
41	Bianconi Vittorio	7.500	6	13.500
42	Leoni Carlo	7.416	6	13.416
43	Di Capizzi Alberto	7.250	6	13.250
44	Leporelli Renato, ufficiale di complemento.	7	6	13
45	Tanga Michele	7	6	13

Art. 2.

I seguenti canditati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E MOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
1	Farulla Giuseppe	7.750	9.500	17.250
2	Mazzola Dario	9.083	8	17.083
3	Catalano Umberto	7.916	9	16.916
4	Troisi Fiorenzo	7.750	9	16.750
5	Polosa Mario	7.916	8.500	16.416
6	Capaldo Alfredo	7.166	9	16.166
7	Cavazzoni Evandro	8.083	8	16.083
8	Lauriti Silvio	7.750	8.250	16
9	De Melio Achille	7.666	8.250	15.916
10	De Silva Alfonso	7	8.750	15.750
11	Galassi Renato	7.166	8.500	15.666
12	Maneschi Giuseppe, ex combattente iscritto al P. N. F. dal 1° marzo 1921.	7.583	8	15.583
13	Morena Secondo	8.550	7	15.550
14	Terlizzi Vittorio Raffaele . .	7.533	8	15.533
15	Liberi Costanzo, iscritto al P.N.F. dall'11 febbraio 1921.	7.750	7.750	15.500
16	Innocenti Cavallari Ottavio, ex combattente.	7.166	8	15.166
17	Califano Giuseppe, orfano di guerra.	7.333	7.750	15.083
18	Romagnoli Renato, orfano di guerra, iscritto al P.N.F. dal 1° dicembre 1921.	8.166	6.250	14.416

Art. 3.

I seguenti canditati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
1	Chiardi Luigi, avventizio . .	7	8.500	15.500
2	Bonadonna Gaetano	7	8.500	15.500
3	Tardioli Alfonso	7.666	7.750	15.416
4	Azzarita Mario	8	7.250	15.250
5	Valente Gaetano	7.416	7.750	15.166
6	Santucci De Magistris Igino .	7.333	7.750	15.083
7	Magaldi Cesare	7.500	7.500	15.000
8	Loreti Filiberto	7.466	7.500	14.966
9	Battiato Cirino Ernesto . . .	7.433	7.500	14.933
10	De Martiis Mauro	7.416	7.500	14.916
11	Ruggieri Guido	7.166	7.500	14.666
12	Cappellini Oscar	7.250	7.250	14.500
13	Giancola Manlio	7.333	7	14.333
14	Valenti Calogero	8.250	6	14.250
15	Moroni Mario	7.166	7	14.166
16	Pizzitola Baldassarre . . .	7.083	7	14.083
17	Bottone Ferdinando, nato il 20 luglio 1912.	7	7	14
18	Salvarola Domenico, nato il 23 agosto 1912.	7	7	14
19	Toscano Alberto	7.416	6.500	13.916
20	Mantovani Alberto	7.766	6	13.766
21	Meo Vito	7.750	6	13.750
22	Gorgnati Rinaldo	7.083	6.500	13.583
23	Bianconi Vittorio	7.500	6	13.500
24	Leoni Carlo	7.416	6	13.416
25	Di Capizzi Alberto	7.250	6	13.250
26	Leporelli Renato, ufficiale di complemento.	7	6	13
27	Tanga Michele	7	6	13

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2810)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.